2026/249

30.1.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/249 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2026

che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2025/202

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio è tenuto ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca. comprese se del caso talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), le possibilità di pesca devono essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Le possibilità di pesca devono essere assegnate conformemente ai regolamenti (UE) 2018/973 ([2]) e (UE) 2019/472 ([3]) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono piani pluriennali per alcuni stock pescati nel Mare del Nord e nelle acque occidentali e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(2) È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili; secondo una prospettiva a lungo termine; tenendo conto delle specificità regionali; e alla luce dei pareri espressi durante la consultazione dei portatori di interessi.

(3) Ai sensi dell'articolo 15del regolamento (UE) n. 1380/2013 dal 1º gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur essendo possibili determinate esenzioni. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 la Commissione ha adottato i regolamenti delegati (UE) 2023/2459 ([4]) e (UE) 2023/2623 ([5]) che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca.

([1]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

([2]) Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/973/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj).

([4]) Regolamento delegato (UE) 2023/2459 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2024-2027 (GU L, 2023/2459, 6.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2459/oj).

([5]) Regolamento delegato (UE) 2023/2623 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dettagli dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027 (GU L, 2023/2623, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2623/oj).

(4) È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più permessi. Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato nel parere scientifico per le catture totali dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), se disponibile. È opportuno che i quantitativi che, in deroga all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali. Inoltre le possibilità di pesca per gli stock per i quali il CIEM fornisce solo un parere sugli sbarchi dovrebbero essere fissate sulla base di tale parere.

(5) I piani pluriennali istituiti dai regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472 stabiliscono obiettivi e misure per la gestione a lungo termine degli stock che ne sono oggetto. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/973 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/472 («stock bersaglio») siano fissate conformemente all'intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* – MSY) («intervallo F_{MSY}») o siano fissate, se del caso, a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia della biomassa previste in detti regolamenti. Gli intervalli F_{MSY} sono stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM. Per gli stock bersaglio per i quali non è possibile determinare gli intervalli F_{MSY} e per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/973 e all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/472 («stock oggetto di catture accessorie»), le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o, qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, conformemente all'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(6) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/973 e dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/472 le possibilità di pesca per gli stock bersaglio dovrebbero essere fissate in modo da garantire che la probabilità che la biomassa scenda al di sotto del valore limite di riferimento della biomassa (B_{lim} [6]) sia inferiore al 5 %.

(7) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/973 e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock bersaglio è inferiore all'MSY $B_{trigger}$ [7], devono essere adottate misure correttive. In particolare le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotto proporzionalmente per tener conto della diminuzione della biomassa. Qualora i pareri scientifici indichino che la biomassa riproduttiva di uno qualsiasi degli stock bersaglio è inferiore al B_{lim}, devono essere adottate ulteriori misure correttive per far sì che lo stock torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca mirate per lo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca per tali stock o per altri stock nelle attività di pesca.

(8) Per alcuni stock il CIEM raccomanda di non effettuare catture o di effettuarne poche, oppure prevede che la probabilità inferiore al 5 % che la biomassa scenda al di sotto del B_{lim} possa essere conseguita solo effettuando poche catture; possa essere conseguita solo non effettuando catture; o possa non essere conseguita pur non effettuando catture. Tuttavia, se i TAC per tali stock fossero fissati a tali livelli, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, potrebbe far cessare la pesca di uno o più pescherecci, anche se questi dispongono ancora di contingenti per altre specie, il che a sua volta potrebbe portare alla chiusura prematura di alcune attività di pesca. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/973, dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, e con l'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per raggiungere il giusto equilibrio tra il proseguimento delle attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico per tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando l'MSY, è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di detti stock. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero essere fissati a livelli tali da: evitare il rischio di una chiusura prematura delle attività di pesca che ancora hanno contingenti per le specie mirate a causa della mancanza, per i pescherecci, di contingenti per gli stock oggetto di catture accessorie, laddove tale chiusura prematura possa avere gravi ripercussioni socioeconomiche a breve termine. I TAC per tali catture accessorie dovrebbero al contempo garantire la conservazione degli stock interessati nei casi in cui la mancata conservazione degli stock possa avere gravi ripercussioni ambientali e socioeconomiche a lungo termine, oltre agli effetti socioeconomici ad essa associati nel breve termine. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero inoltre essere fissati a livelli basati su prove specifiche, affidabili e verificabili riguardanti potenziali chiusure premature, possibili effetti socioeconomici a breve termine e ripercussioni ambientali a lungo termine. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività di pesca multispecifica in cui pesci di tali stock sono oggetto di catture accessorie siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.

[6] Il B_{lim} è il valore della biomassa al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva.

[7] L'MSY $B_{trigger}$ è il livello di biomassa al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione che permettano allo stock di ricostituirsi a livelli superiori a quello in grado di produrre a lungo termine l'MSY.

(9) Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri. Tale riserva comune per lo scambio di contingenti renderebbe disponibili contingenti inutilizzati per determinate catture accessorie agli Stati membri per coprire le loro inevitabili catture accessorie in determinate aree in circostanze in cui altrimenti tali Stati membri non avrebbero quote.

(10) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per gli stock che non sono contemplati dai regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, qualora siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in linea con il valore F_{MSY} ([8]) e, se del caso, a livelli che ripristinino gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. Qualora tali informazioni scientifiche non siano disponibili, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in linea con l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

(11) Per alcuni stock il parere del CIEM rimane valido per diversi anni e costituisce il miglior parere scientifico disponibile per l'intero periodo di riferimento. In tali casi è di norma opportuno fissare TAC annuali che coprano l'intero periodo oggetto del parere («TAC pluriennali»). Qualora nel corso di tale periodo diventi disponibile un nuovo parere del CIEM, è opportuno garantire che i TAC pluriennali rimangano coerenti con il nuovo parere non appena esso viene pubblicato. È inoltre opportuno garantire che le detrazioni annuali dal valore raccomandato effettuate per far sì che le catture totali tengano conto delle esenzioni dall'obbligo di sbarco restino coerenti con i dati disponibili. Tuttavia per alcuni stock, e in particolare quelli che di recente hanno presentato variazioni significative in termini di biomassa o mortalità per pesca, può essere opportuno continuare a fissare TAC annuali.

(12) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472, la Spagna e la Francia dovrebbero garantire congiuntamente che, nel determinare i loro contingenti per la pesca commerciale della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 8a e 8b, la somma di tali contingenti, dei rigetti della pesca commerciale e degli sbarchi e rigetti di esemplari morti della pesca ricreativa non superi il valore più basso all'interno dell'intervallo F_{MSY} («MSY F_{lower}») per gli assorbimenti totali per tale zona, vale a dire 3 883 tonnellate. Affinché la Commissione possa monitorare la corretta applicazione degli obiettivi e delle norme stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1380/2013 e (UE) 2019/472, la Spagna e la Francia dovrebbero trasmettere alla Commissione informazioni relative ai rispettivi contingenti per la pesca commerciale della spigola .

(13) È opportuno mantenere le misure supplementari che disciplinano la pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b alla luce del notevole impatto di questa attività sulla mortalità per pesca di tale stock.

(14) Per alcuni stock il CIEM raccomanda di effettuare catture al di sopra di un livello basso. Tuttavia, se i TAC per tali stock fossero fissati a tali livelli, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, potrebbe far cessare la pesca di uno o più pescherecci, anche se questi dispongono ancora di contingenti per altre specie, il che a sua volta potrebbe portare alla chiusura prematura di alcune attività di pesca. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/973 e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), di tale regolamento e per raggiungere il giusto equilibrio tra il proseguimento delle attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi ripercussioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato per tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando l'MSY, è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero essere fissati a livelli tali da: evitare il rischio di una chiusura prematura delle attività di pesca a causa della mancanza, per i pescherecci, di contingenti per gli stock oggetto di catture accessorie, laddove tale chiusura prematura possa avere gravi ripercussioni socioeconomiche a breve termine; e nel contempo garantire la conservazione degli stock interessati nei casi in cui la mancata conservazione degli stock possa avere gravi ripercussioni ambientali e socioeconomiche a lungo termine, oltre agli effetti socioeconomici ad essa associati nel breve termine. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero inoltre essere fissati a livelli basati su prove specifiche, affidabili e verificabili riguardanti potenziali chiusure premature, possibili ripercussioni socioeconomiche a breve termine e ripercussioni ambientali a lungo termine. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività di pesca multispecifica in cui pesci di tali stock sono oggetto di catture accessorie siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.

([8]) Per «valore F_{MSY}» s'intende il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all'MSY di lungo termine.

(15) Secondo il parere pertinente del CIEM, le catture di merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) nell'ambito della pesca ricreativa nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a sono di entità non trascurabile. È pertanto opportuno stabilire limiti per le catture di merluzzo giallo nell'ambito della pesca ricreativa in tale zona e nelle zone adiacenti, ossia nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) 34.1.1.

(16) Nel maggio 2022 il CIEM aveva constatato che, nonostante gli sforzi degli Stati membri per la ricostituzione dello stock di anguilla (*Anguilla anguilla*), non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l'Unione previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio ([9]) e non erano stati rilevati chiari modelli di mortalità. Nel novembre 2025 il CIEM aveva ribadito il parere secondo cui, applicando l'approccio precauzionale, non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla in nessun habitat e in nessuna fase del ciclo vitale di questa specie in tutto il suo areale naturale, che comprende l'Atlantico nord-orientale e il Mediterraneo. Tale parere riguardava le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e includeva le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e acquacoltura.

(17) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio ([10]) ha esteso a sei mesi il periodo di chiusura per qualsiasi attività di pesca commerciale dell'anguilla nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale. Ha inoltre vietato tutte le attività di pesca ricreativa dell'anguilla in tali acque. Si è ritenuto che un periodo di chiusura di sei mesi avrebbe protetto meglio lo stock rispetto alle misure dell'Unione e nazionali che erano state attuate fino al 2022. Si è inoltre ritenuto che l'estensione del periodo di chiusura avrebbe agevolato ulteriormente il conseguimento dell'obiettivo di migrazione di almeno il 40 % di anguille argentate. I regolamenti (UE) 2024/257 ([11]) e (UE) 2025/202 ([12]) del Consiglio hanno mantenuto tali misure e hanno inoltre chiarito i criteri per fissare il periodo di chiusura e l'eventuale deroga per proseguire, in misura limitata, le attività di pesca dell'anguilla durante il periodo di migrazione. Dato il perdurare dello stato critico dell'anguilla, è opportuno mantenere tali misure anche nel 2026.

(18) A norma del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio il ripopolamento dell'anguilla cieca è una misura di conservazione scelta da alcuni Stati membri nei loro piani di gestione dell'anguilla. Per consentire a tali Stati membri di continuare ad attuare questa misura, può essere necessario procedere a catture di anguille cieche nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale al momento opportuno dell'anno ed eventualmente durante il periodo principale di migrazione. Durante il periodo principale di migrazione, gli Stati membri possono pertanto autorizzare la prosecuzione della pesca dell'anguilla cieca esclusivamente a scopo di ripopolamento per altri 50 giorni.

(19) Secondo il CIEM, nel 2026 la biomassa di sogliola (*Solea solea*) nelle sottodivisioni CIEM da 20 a 24 sarà inferiore al B_{lim}. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/973, è opportuno stabilire misure correttive in relazione a tale stock per il 2026, al fine di garantirne il rapido ritorno della biomassa al di sopra dei livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. Tali misure correttive dovrebbero essere stabilite per le attività di pesca che comportano catture accessorie rilevanti di sogliola, vale a dire sia per la pesca multispecifica con reti da imbrocco della passera di mare (*Pleuronectes platessa*) sia per la pesca multispecifica con reti da traino dello scampo (*Nephrops norvegicus*). Poiché le catture accessorie di sogliola sono minime nella pesca con reti da imbrocco nella sottodivisione 24 e nella pesca costiera su piccola scala nella sottodivisione 22 a sud della latitudine 55° N, queste zone dovrebbero essere esentate da tali misure.

([9]) Regolamento (CE) n. 1100/2007, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1100/oj).

([10]) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj).

([11]) Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

([12]) Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).

(20) Nel suo parere per alcuni stock di elasmobranchi (ovvero, squali e razze) per il 2026, il CIEM raccomanda di non effettuare catture a causa del cattivo stato di conservazione di elasmobranchi e nei casi in cui anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un grave rischio per la conservazione. La pesca di tali specie dovrebbe pertanto essere vietata. Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle specie di cui è vietata la pesca. Gli esemplari di tali specie catturati accidentalmente non dovrebbero essere danneggiati e dovrebbero essere immediatamente rilasciati. Si ritiene che il rigetto in mare di questi elasmobranchi non comporti un aumento significativo della loro mortalità per pesca e favorisca la conservazione di tali stock in quanto presentano elevati tassi di sopravvivenza in caso di rigetto in mare.

(21) Al fine di utilizzare appieno le possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(22) Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ([13]) prevedono una flessibilità interannuale per i contingenti degli stock soggetti sia a TAC precauzionali sia a TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere a quali stock non si applicheranno gli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in base al loro stato biologico e agli impegni presi con i paesi terzi. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre un'ulteriore flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Per evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP, la flessibilità interannuale dei contingenti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbero applicarsi cumulativamente. La flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere esclusa, se del caso, in base allo stato biologico dello stock e agli impegni presi con i paesi terzi.

(23) Se uno stock è pescato da un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la facoltà di determinare il TAC per lo stock in questione. Tale delega di potere è appropriata, a condizione che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro rispetti gli obiettivi e le norme stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472. Affinché la Commissione possa monitorare la corretta applicazione di tali obiettivi e norme, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissioni le informazioni relative a tali TAC. La Commissione può inoltre chiedere al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di valutare tali TAC e, qualora lo CSTEP ritenga che essi non rispettino gli obiettivi e le norme stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, gli Stati membri dovrebbero rivedere i TAC in questione in linea con il parere dello CSTEP.

(24) È necessario stabilire le limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola nella Manica occidentale (divisione CIEM 7e) conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/472.

(25) È necessario stabilire i massimali di sforzo di pesca per il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) in parte della zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), in particolare nell'Oceano Atlantico ad est di 45° O, conformemente agli articoli 6, 11, 13 e 16 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]).

([13]) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj).

([14]) Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj).

(26) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([15]), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati riguardanti le catture e lo sforzo di pesca per gli stock disciplinati dal presente regolamento.

(27) Nella sua riunione annuale del 2025 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (*North-East Atlantic Fisheries Commission* – NEAFC) non ha adottato una raccomandazione che fissa il TAC relativo allo scorfano atlantico (*Sebastes mentella*) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2026. In attesa dell'eventuale adozione di una raccomandazione della NEAFC per tale stock, il TAC relativo allo scorfano atlantico nelle sottozone CIEM 1 e 2 dovrebbe essere provvisoriamente fissato a zero.

(28) Nella sua riunione annuale del 2025 la NEAFC non ha inoltre adottato una raccomandazione per l'ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*) nelle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2026. Il contingente dell'Unione per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2026 dovrebbe pertanto essere fissato a 1 711 tonnellate. Tale livello corrisponde al 9,25 % del livello raccomandato dal CIEM nel suo parere per il 2023 (18 494 tonnellate), che costituisce il miglior parere scientifico disponibile per tale stock.

(29) Lo sgombro (*Scomber scombrus*), il melù (*Micromesistius poutassou*) e l'aringa atlantico-scandinava (*Clupea harengus*) nell'Atlantico nord-orientale sono oggetto di consultazioni tra gli Stati costieri sulla gestione della pesca di tali stock e sono stock gestiti anche dalla NEAFC. L'Unione partecipa alle consultazioni di Stati costieri per il 2026 sulla base delle posizioni approvate dal Consiglio il 13 ottobre 2025. Per quanto riguarda l'aringa atlantico-scandinava e il melù, l'esito delle consultazioni è stato riportato nei verbali concordati firmati rispettivamente il 21 e il 23 ottobre 2025. Nella sua riunione annuale del 2025 la NEAFC ha adottato una raccomandazione relativa alle misure di conservazione e di gestione per il 2026 per l'aringa atlantico-scandinava, ma non per il melù. È pertanto opportuno fissare il TAC relativo all'aringa atlantico-scandinava sulla base della pertinente raccomandazione della NEAFC e il TAC relativo al melù nell'Atlantico nord-orientale per il 2026 al livello delle possibilità di pesca convenute nel rispettivo verbale concordato degli Stati costieri. Per quanto riguarda lo sgombro, le consultazioni tra gli Stati costieri sono ancora in corso e, nella riunione annuale del 2025, la NEAFC non ha adottato alcuna raccomandazione. È pertanto opportuno fissare un TAC provvisorio per lo sgombro per il primo semestre del 2026. Data la stagionalità della pesca dello sgombro, è opportuno fissare il TAC provvisorio a 156 921 tonnellate, pari al 90 % del TAC raccomandato dal CIEM.

(30) Il melù (*Micromesistius poutassou*) nell'Atlantico nord-orientale è oggetto di consultazioni tra gli Stati costieri sulla gestione della pesca di tale stock ed è uno stock gestito anche dalla NEAFC. L'Unione ha partecipato alle consultazioni di Stati costieri sulla base della posizione approvata dal Consiglio il 7 ottobre 2025. L'esito delle consultazioni tra gli Stati costieri sul melù è stato riportato in un verbale concordato firmato il 23 ottobre 2025. Nella sua riunione annuale del 2025 la NEAFC non ha adottato una raccomandazione relativa alle misure di conservazione e di gestione per il melù per il 2026. Il livello del TAC relativo al melù per il 2026 dovrebbe pertanto essere fissato al livello stabilito nel suddetto verbale concordato del 23 ottobre 2025.

(31) Nella sua riunione annuale del 2025 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas* – ICCAT) ha mantenuto le misure attualmente in vigore per determinati stock nella zona della convenzione ICCAT per il 2026. Rispetto al 2025, per il 2026 l'ICCAT ha inoltre aumentato il livello dei TAC relativo al tonno rosso nell'Atlantico orientale e ha diminuito il limite di ritenzione per lo squalo mako (*Isurus oxyrinchus*) nell'Atlantico meridionale. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

([15]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

(32) I contingenti dell'Unione per gli stock nella zona della convenzione ICCAT per il 2026 sono stati adeguati nel corso della riunione annuale dell'ICCAT del 2025, conformemente a diverse raccomandazioni ICCAT in base alle quali l'Unione può, su richiesta, riportare una determinata percentuale del proprio contingente inutilizzato di possibilità di pesca dal 2024 al 2026 o dal 2025 al 2026. In attesa di eventuali adeguamenti dei contingenti dell'Unione, i contingenti per i singoli Stati membri dovrebbero essere stabiliti sulla base del contingente totale dell'Unione per il 2026 concordato dall'ICCAT prima di tali adeguamenti.

(33) Nella sua riunione annuale del 2025, la Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (*Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* – CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per gli stock nella zona della convenzione CCAMLR per il periodo dal 1º dicembre 2025 al 30 novembre 2026. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(34) Nella sua riunione annuale del 2025 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (*Indian Ocean Tuna Commission* – IOTC) ha stabilito le misure seguenti nella sua zona di competenza per il 2026: ha mantenuto le misure vigenti adottate per il tonno albacora (*Thunnus albacares*); ha riesaminato i limiti di cattura per il tonno obeso (*Thunnus obesus*); e ha adottato limiti di cattura per il tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) per la prima volta. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. Il contingente dell'Unione per il tonnetto striato nella zona di competenza della IOTC per il 2026 dovrebbe essere assegnato agli Stati membri interessati sulla base del livello relativo medio delle loro attività di pesca nel corso dei due periodi di riferimento: i migliori cinque anni di ciascuno Stato membro nel periodo dal 2015 al 2024 e nel periodo dal 2022 al 2024.

(35) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (*South Pacific Regional Fisheries Management Organisation* – SPRFMO) si terrà dal 2 al 6 marzo 2026. È pertanto opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO funzionalmente collegate ai TAC siano mantenute temporaneamente finché non si terrà la riunione annuale e finché non saranno stabiliti i TAC per il 2026.

(36) Nella sua riunione annuale del 2025 la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (*Inter-American Tropical Tuna Commission* – IATTC) ha modificato alcune delle misure vigenti applicabili nella zona della convenzione IATTC mantenendo al tempo stesso il numero esistente di FAD (*fish aggregating device*) derivanti per il 2026. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(37) Nella sua riunione annuale del 2023 la Commissione per la conservazione del tonno australe (*Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* – CCSBT) ha adottato il TAC per il tonno australe (*Thunnus maccoyii*) per un periodo di tre anni dal 2024 al 2026. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione per il 2026.

(38) Nella sua riunione annuale del 2025 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (*South East Atlantic Fisheries Organisation* – SEAFO) ha mantenuto per il 2026 i TAC esistenti nella zona della convenzione SEAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(39) Nella sua riunione annuale del 2025 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (*Western and Central Pacific Fisheries Commission* – WCPFC) ha mantenuto per il 2026 le misure adottate per il 2025. In aggiunta, il WCPFC ha adottato per la zona della convenzione WCPFC un limite per le catture accessorie di tonno rosso del Pacifico (*Thunnus orientalis*). È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(40) Nel 2025, in occasione della sua 47ª riunione annuale, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (*Northwest Atlantic Fisheries Organisation* – NAFO) ha adottato possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione NAFO per il 2026. Ha inoltre mantenuto per il 2026 misure esistenti che sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca del totano (*Illex illecebrosus*) nelle sottozone NAFO 3 e 4 e della limanda a coda gialla (*Limanda ferruginea*) nelle divisioni NAFO 3LNO, al fine di ridurre al minimo i livelli delle catture accessorie di specie non bersaglio e senza le quali le possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere ridotte per proteggere le specie non bersaglio. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(41) Nella riunione annuale del 2025 l'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (*Southern Indian Ocean Fisheries Agreement* – SIOFA) hanno riveduto le misure vigenti per gli squali di acque profonde, tra cui la chiusura delle zone di pesca e l'elenco delle specie di squali per le quali è vietata la pesca diretta nella zona dell'accordo SIOFA. Il SIOFA hanno inoltre adottato una nuova misura per la pesca bentonica, che prevede la chiusura di determinate zone per tutte le attività di pesca di fondo e che, in determinate zone, consente esclusivamente la pesca con palangari di fondo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(42) A norma dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ([16]) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), l'Unione e il Regno Unito devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i TAC per l'anno successivo per gli stock elencati nell'allegato 35 di tale accordo.

(43) Nel 2025 l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni bilaterali sulla fissazione di un gran numero di TAC per il 2026 per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali consultazioni si sono svolte conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e l'Unione vi ha partecipato sulla base della sua posizione avallata dal Consiglio il 21 ottobre 2025 e di documenti informali dei servizi della Commissione sottoscritti dal Consiglio in data 21, 23 e 31 ottobre nonché 11 e 25 novembre 2025. L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato dai capi delle delegazioni il 10 dicembre 2025. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti ai livelli stabiliti in tale verbale scritto e attuare nel diritto dell'Unione le altre misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, anch'esse stabilite nel predetto verbale scritto.

(44) L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto un accesso reciproco dal 1º gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2030 per la pesca mirata di 560 tonnellate di alalunga (*Thunnus alalunga*) del nord nelle zone economiche esclusive degli Stati membri e del Regno Unito. L'accordo esclude l'accesso alle zone di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(45) L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto misure correttive per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*), l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*), il merlano (*Merlangius merlangus*), la sogliola e la passera di mare nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nella Manica. Tali misure sono funzionalmente collegate al TAC degli stock interessati, in quanto senza di esse i livelli del TAC non garantirebbero una ricostituzione sufficiente degli stock. Al fine di assicurare condizioni di parità per gli operatori dell'Unione rispetto agli operatori del Regno Unito, tali misure dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1º giugno 2026.

(46) Secondo il pertinente parere del CIEM per il 2026, le catture di merluzzo giallo nell'ambito della pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7 rappresentano una quota significativa delle catture totali. È pertanto opportuno stabilire limiti alle catture di merluzzo giallo nell'ambito della pesca ricreativa in tali zone.

(47) Le chiusure stagionali per la pesca dei cicerelli con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dovrebbero essere mantenute per consentire la protezione delle zone di riproduzione e la limitazione delle catture di giovanili.

(48) Nel 2025 l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni trilaterali su sei stock condivisi e gestiti congiuntamente presenti nelle zone soggette alla loro rispettiva giurisdizione. Tali consultazioni si sono svolte tra il 27 ottobre e il 4 dicembre 2025 sulla base della posizione dell'Unione avallata dal Consiglio il 21 ottobre 2025 e di documenti informali dei servizi della Commissione sottoscritti dal Consiglio in data 23 e 27 ottobre 2025. L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale concordato, firmato dai capi delle delegazioni il 5 dicembre 2025. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello convenuto con il Regno Unito e la Norvegia, unitamente alle altre disposizioni contenute nel verbale concordato.

(49) È opportuno mantenere le misure di accompagnamento esistenti per il merluzzo bianco della piattaforma settentrionale. È inoltre opportuno introdurre misure correttive al fine di ridurre la mortalità per pesca e aumentare la protezione dei giovanili di merluzzo bianco. Tra queste figurano due nuove chiusure per il merluzzo bianco nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4b, due chiusure prolungate nelle acque dell'Unione delle divisioni 3a e 2, aggiornamenti dei regimi di chiusura in tempo reale dal 1º gennaio al 31 marzo 2026 nella Manica orientale (divisione CIEM 7d), nel Mare del Nord meridionale (divisione CIEM 4c) e nel Mare del Nord centrale (divisioni CIEM 4b e 3) nonché restrizioni alla pesca mirata del merluzzo bianco nel Mare del Nord meridionale e centrale (divisioni CIEM 4c e 4b) attraverso una limitazione del totale delle catture di merluzzo bianco in queste due divisioni.

([16]) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

(50) L'Unione ha tenuto consultazioni bilaterali con la Norvegia sulla gestione di sette stock condivisi nella zona dello Skagerrak (merluzzo bianco (*Gadus morhua*), eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*), aringa (*Clupea harengus*), gamberetto boreale (*Pandalus borealis*), passera di mare (*Pleuronectes platessa*), spratto (*Sprattus sprattus*) e merlano (*Merlangius merlangus*)). Tali consultazioni sono state tenute al fine di concordare la gestione di tali stock e le possibilità di pesca per il 2026 nonché scambi di contingenti e accordi di accesso per sei stock gestiti congiuntamente nel Mare del Nord. Tali consultazioni si sono concluse positivamente il 16 e 18 dicembre 2025 e l'esito è stato riportato in tre verbali concordati: l'accordo bilaterale sugli accordi di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2026 e il protocollo delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea a nome della Svezia per il 2026 sono stati firmati dai capi delle delegazioni il 16 dicembre 2025; l'accordo sugli scambi di contingenti e sull'accesso alle acque per gli stock gestiti congiuntamente nel Mare del Nord è stato firmato dai capi delle delegazioni il 18 dicembre 2025. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello convenuto con la Norvegia e attuare anche le altre disposizioni contenute in tali verbali concordati nel diritto dell'Unione.

(51) Sono ancora in corso consultazioni tra l'Unione e la Norvegia riguardanti l'accesso alle rispettive acque per l'aringa atlantico-scandinava (*Clupea harengus*) e il melù (*Micromesistius poutassou*). Nell'attesa che si concludano le consultazioni, tali livelli di accesso dovrebbero essere contrassegnati come «Da fissare».

(52) Per il melù (*Micromesistius poutassou*) i trasferimenti dei contingenti dallo stock WHB/8C3411 allo stock WHB/1X14 per il 2025 dovrebbero essere permessi per consentire il trasferimento concordato del contingente di melù dall'Unione alla Norvegia per il 2026.Ciò non dovrebbe pregiudicare il principio di stabilità relativa delle attività di pesca. Il regolamento (UE) 2025/202 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(53) Secondo la procedura prevista nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra ([17]), e nel protocollo di attuazione dell'accordo ([18]), le parti hanno convenuto, in occasione della riunione della commissione mista tenutasi il 19 e 20 novembre 2025, l'entità delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2026. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito nel verbale firmato della riunione della commissione mista e tenendo conto dei trasferimenti dall'Unione alla Norvegia nei verbali concordati firmati dai capi delle delegazioni il 16 dicembre 2025.

(54) Il trattato di Spitsbergen (Svalbard) del 9 febbraio 1920 («trattato di Parigi del 1920») accorda a tutte le parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso è stata espressa in diverse note verbali indirizzate alla Norvegia, le ultime in data 26 febbraio 2021, 28 giugno 2021, 1° agosto 2022 e 26 ottobre 2023. Per quanto riguarda le possibilità di pesca per le grancevole artiche (*Chionoecetes* spp.) attorno alla zona delle Svalbard, è opportuno limitare il numero dei pescherecci autorizzati a svolgere tali attività di pesca per far sì che lo sfruttamento della grancevola artica attorno alle Svalbard sia coerente con le norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che in questa zona esercita la sua sovranità e giurisdizione a norma delle disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e del trattato di Parigi del 1920. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2026. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

([17]) Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/793/oj).

([18]) Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (2025-2030) (GU L, 2024/3203, 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/3203/oj).

(55) Per quanto riguarda le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nell'Artico nord-orientale, e vista l'assenza di un TAC di riferimento per il 2026, è opportuno stabilire un contingente provvisorio dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b, al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca della flotta dell'Unione per il 2026. Il contingente provvisorio dell'Unione dovrebbe corrispondere alla metà del contingente dell'Unione stabilito per il 2025 ed essere limitato al periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2026. Tale contingente provvisorio dell'Unione dovrebbe essere assegnato agli Stati membri conformemente alla decisione 87/277/CEE del Consiglio ([19]), fatti salvi gli adeguamenti resi necessari dal recesso del Regno Unito dall'Unione come stabilito nell'allegato 36, tabella E, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(56) Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, approvata a nome dell'Unione europea con la decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio ([20]), è necessario fissare il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione per il 2026.

(57) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni, per concedere giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma rafforzato di osservazione scientifica e per predisporre fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([21]).

(58) Al fine di garantire un'applicazione continuativa ed evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine dell'anno precedente e la data di entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per l'anno successivo, è opportuno continuare ad applicare, all'inizio del 2027, le disposizioni del presente regolamento in materia di divieti e periodi di chiusura, fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2027.

(59) Per motivi di urgenza e per fornire quanto prima certezza giuridica, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(60) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2026.

(61) Inoltre, alcune misure internazionali volte ad istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono state adottate alla fine del 2025 dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti e sono diventate applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di riflettere tale situazione, le disposizioni del presente regolamento che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1 dicembre 2025. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1º dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili in tale zona sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1º dicembre 2025, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Inoltre, poiché la campagna di pesca degli austromerluzzi nella zona dell'accordo SIOFA va dal 1º dicembre al 30 novembre e i TAC per tale gruppo di specie sono fissati per un periodo che decorre dal 1º dicembre 2025, è opportuno che questi TAC si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai pescherecci battenti bandiera della parte contraente è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR e nella zona dell'accordo SIOFA.

([19]) Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/277/oj).

([20]) Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1565/oj).

([21]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(62) Inoltre le disposizioni che modificano il regolamento (UE) 2025/202 per permettere il trasferimento dei contingenti per il melù dallo stock WHB/8C3411 allo stock WHB/1X14 per il 2025 dovrebbero essere applicate retroattivamente Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché i contingenti previsti da tali TAC non sono ancora stati esauriti

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) i limiti di cattura per il 2026 e, nei casi previsti dal presente regolamento, anche per il 2027 e il 2028;

b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2026, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, per il periodo dal 1º febbraio 2026 al 31 gennaio 2027;

c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2025 al 30 novembre 2026 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell'accordo SIOFA; e

d) le possibilità di pesca per il periodo dal 1º giugno 2026 al 31 maggio 2027 nella zona della convenzione della NPFC.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) ai pescherecci dell'Unione; e

b) ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica anche:

a) ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e

b) alla pesca commerciale da riva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) «peschereccio di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;

c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;

d) «totale ammissibile di catture» (TAC):

   i) nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

   ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e) «contingente»: la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f) «valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico;

g) «TAC analitico»: un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica;

h) «TAC precauzionale»: un TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica e per il quale è disponibile una valutazione basata sull'approccio precauzionale oppure non è disponibile alcuna valutazione;

i) «dimensione di maglia»: la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]);

j) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro tenuto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

k) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

l) «boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

m) «boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (*fish aggregating device* – FAD) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:

a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([23]);

b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 53° 30' N, 15° 00' O,

— 53° 30' N, 11° 00' O,

([22]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

([23]) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj).

— 51° 30’ N, 11° 00’ O,

— 51° 30’ N, 13° 00’ O,

— 51° 00’ N, 13° 00’ O,

— 51° 00’ N, 15° 00’ O;

e) «unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 00’ N, 9° 00’ O,

— 43° 00’ N, 10° 00’ O,

— 44° 00’ N, 10° 00’ O,

— 44° 00’ N, 9° 00’ O,

— 44° 30’ N, 9° 00’ O,

— 44° 30’ N, 8° 00’ O,

— 43° 30’ N, 8° 00’ O;

f) «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 00’ N, 8° 00’ O,

— 43° 00’ N, 10° 00’ O,

— 42° 00’ N, 10° 00’ O,

— 42° 00’ N, 8° 00’ O;

g) «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 42° 00’ N, 8° 00’ O,

— 42° 00’ N, 10° 00’ O,

— 38° 30’ N, 10° 00’ O,

— 38° 30’ N, 9° 00’ O,

— 40° 00’ N, 9° 00’ O,

— 40° 00’ N, 8° 00’ O;

h) «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;

i) «unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 30' N, 8° 00' O,

— 44° 30' N, 8° 00' O,

— 44° 30' N, 2° 00' O,

— 43° 00' N, 2° 00' O,

— 43° 00' N, 6° 00' O,

— 43° 30' N, 6° 00' O;

j) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48» O;

k) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita nella convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ([24]);

l) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([25]);

m) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione di Antigua») ([26]);

n) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ([27]);

o) «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano ([28]);

([24]) GU L 252 del 5.9.1981, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1981/691/oj. L'Unione ha approvato la convenzione CCAMLR con la decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/691/oj).

([25]) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/216/oj).

([26]) GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/26/oj . L'Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della IATTC con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/539/oj).

([27]) GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1986/238(1)/oj. L'Unione ha aderito all'ICCAT con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj).

([28]) GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1995/399/oj. L'Unione ha aderito alla IOTC con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/399/oj).

p) «zona della convenzione NAFO» e «zone NAFO»: le zone geografiche definite nella convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale ([29]);

q) «zona di regolamentazione NAFO»: la parte della zona della convenzione NAFO che è situata al di fuori della giurisdizione nazionale;

r) «zona della convenzione NPFC»: la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale ([30]);

s) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale ([31]);

t) «zona dell'accordo SIOFA» (Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ([32]);

u) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale ([33]);

v) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ([34]);

w) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

x) «zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC»: la zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti:

— longitudine 150° O,

— longitudine 130° O,

— latitudine 4° S,

— latitudine 50° S.

([29]) GU L 378 del 30.12.1978, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1978/3179/oj. L'Unione ha aderito alla convenzione NAFO con il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3179/oj).

([30]) GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14. L'Unione ha aderito alla convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale con la decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/314/oj).

([31]) GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2001/319/oj. L'Unione ha approvato la convenzione SEAFO con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/738/oj).

([32]) GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/496/oj. L'Unione ha approvato il SIOFA con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/780/oj).

([33]) GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2012/130/oj. L'Unione ha approvato la convenzione SPRFMO con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/130(1)/oj).

([34]) GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/75/oj. L'Unione ha aderito alla WCPFC con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/75(1)/oj).

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.

2. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati dallo Stato costiero interessato a pescare nelle acque soggette alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 25 del presente regolamento, nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, e nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ([35]) e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

3. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati dal Regno Unito a pescare nelle acque soggette, in materia di pesca, alla sua giurisdizione, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento e alle condizioni di cui all'articolo 25 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC di cui all'allegato I del presente regolamento sono stabiliti dallo Stato membro interessato se specificato nel medesimo allegato.

2. I TAC di cui al paragrafo 1 che devono essere stabiliti da uno Stato membro:

a) sono conformi agli obiettivi e alle norme di cui ai regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, in particolare all'obiettivo dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b) consentono di sfruttare lo stock:

   i) in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile (MSY), nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o

   ii) nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.

3. Entro il 15 marzo ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a) i TAC da esso stabiliti;

b) i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC; e

c) informazioni particolareggiate riguardanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.

4. Se del caso, la Commissione può chiedere un parere al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), in cui lo CSTEP:

a) valuta le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere b) e c); e

b) valuta se i TAC stabiliti dagli Stati membri rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2.

([35]) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj).

5. Se, secondo il parere dello CSTEP, le informazioni fornite dagli Stati membri sono insufficienti, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate, corredate di elementi che giustifichino le informazioni aggiornate in correlazione con il parere stesso, entro un mese dalla sua pubblicazione.

6. Se, secondo il parere dello CSTEP, i TAC stabiliti dagli Stati membri non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione TAC aggiornati, corredati di elementi che giustifichino tali TAC aggiornati in correlazione con il parere dello CSTEP, nonché, se del caso, corredati delle informazioni di cui al paragrafo 5, entro un mese dalla pubblicazione di tale parere.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:

a) sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o

b) sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.

2. Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 8

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

1. Il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all'allegato IA.

2. Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nel Mar Celtico (COD/7XAD34), per il merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia (COD/5BE6A), per il merlano (*Merlangius merlangus*) nel Mare d'Irlanda (WHG/07A.) e per la passera di mare (*Pleuronectes platessa*) nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.) e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano nelle acque a ovest della Scozia (WHG/56-14), assegnati a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti («riserva comune»), aperta a partire dal 1º gennaio. Gli Stati membri sprovvisti di contingente dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune fino al 31 marzo.

3. I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.

4. Gli Stati membri sprovvisti di un contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell'allegato IA, parte C, a meno che lo Stato membro sprovvisto di contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.

5. I contingenti forniti in contropartita di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale equivalente è calcolato sulla base dei prezzi medi dell'Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. Qualora il meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consenta agli Stati membri di coprire in misura analoga le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 9

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento le limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola (*Solea solea*) nella divisione CIEM 7e (Manica occidentale) sono definite nell'allegato II.

2. La Commissione può adottare un atto di esecuzione mediante il quale assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato in cui tale Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. La Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. Previa richiesta di uno Stato membro, la Commissione può adottare un atto di esecuzione mediante il quale assegna a tale Stato membro , in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1º febbraio 2026 e il 31 gennaio 2027 durante i quali un peschereccio può essere presente nella divisione CIEM 7e, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. La Commissione effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 10

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona CIEM 7

1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 o è vietato tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di spigola effettuate in tale zona.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.

3. In deroga al paragrafo 1, a gennaio 2026 e dal 1º aprile al 31 dicembre 2026 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h è consentito pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a) con reti demersali ([36]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 10,0 tonnellate per peschereccio e per anno e al 20 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

b) con sciabiche ([37]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 10,0 tonnellate per peschereccio e per anno e al 20 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

c) con ami e palangari ([38]), per un massimo di 8,0 tonnellate per peschereccio e per anno;

d) con reti da posta fisse ([39]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 5,4 tonnellate per peschereccio e per anno.

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1º luglio 2015 al 30 settembre 2016.

([36]) Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).
([37]) Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).
([38]) Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).
([39]) Tutte le reti da posta fisse e le trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1º luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino.

4. I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra pescherecci.

5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:

a) dal 1º febbraio al 31 marzo 2026:

i) sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano; e

ii) è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

b) a gennaio 2026 e dal 1º aprile al 31 dicembre 2026:

i) non possono essere catturati né detenuti più di tre esemplari di spigola per pescatore al giorno;

ii) la taglia minima delle spigole detenute è di 42 cm; e

iii) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

6. Il paragrafo 5 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b

1. Nel determinare le rispettive possibilità di pesca per le attività di pesca commerciale della spigola nel divisioni CIEM 8a e 8b (Golfo di Biscaglia), la Spagna e la Francia garantiscono congiuntamente che la somma delle rispettive possibilità di pesca dei rigetti della pesca commerciale e degli sbarchi e rigetti di esemplari morti della pesca ricreativa non superi le 3 883 tonnellate. Il regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica a tali possibilità di pesca.

2. Entro il 15 marzo la Spagna e la Francia informano la Commissione in merito alle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e alla conformità di tali possibilità di pesca a tale paragrafo.

3. Le catture effettuate nell'ambito della pesca commerciale nel quadro delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 sono comunicate dalla Spagna e dalla Francia (BSS/8AB).

4. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:

a) possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno; e

b) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

5. Il paragrafo 4 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 12

Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo giallo nelle zone CIEM 6 e 7

1. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle sottozone CIEM 6 e 7, possono essere catturati e detenuti al massimo tre esemplari di merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) per pescatore al giorno.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 13

Misure relative al merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

1. Alle catture di merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm.

2. Nell'ambito della pesca ricreativa, anche da riva, nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1:

a) possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di merluzzo giallo per pescatore al giorno; una volta raggiunto tale massimale, può essere praticata la pesca «di cattura e rilascio»; e

b) non può essere catturato e detenuto nessun esemplare di merluzzo giallo dal 1º gennaio al 30 aprile. La pesca «di cattura e rilascio» può tuttavia essere praticata durante tale periodo.

3. Il paragrafo 2 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 14

Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9

1. Il presente articolo si applica alle acque marine e alle acque salmastre dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e alle acque salmastre adiacenti dell'Unione che comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.

2. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca commerciale condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica con o senza un peschereccio, purché tale ricerca si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 e lo CSTEP abbia confermato alla Commissione e agli Stati membri interessati che tale ricerca scientifica è giustificata da motivi scientifici.

3. È vietato praticare attività di pesca commerciale dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) in tutte le fasi del ciclo vitale di tale specie per un periodo di almeno sei mesi tra il 1º aprile 2026 e il 31 marzo 2027. Inoltre gli Stati membri e i pescatori compiono ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accessorie accidentali di anguilla. Ove catturati accidentalmente, gli esemplari di anguilla non sono danneggiati e sono immediatamente rilasciati. A tal fine, lo Stato membro interessato, individualmente o congiuntamente, stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatte salve le condizioni seguenti:

a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire tra gli Stati membri o all'interno di uno stesso Stato membro da una zona di pesca all'altra per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;

b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di almeno sei mesi, consecutivi o non consecutivi, e si applicano a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente;

c) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 e con i piani nazionali di gestione elaborati a norma dell'articolo 2 di tale regolamento; e

d) il periodo o i periodi di chiusura coprono il periodo o i periodi di migrazione principali dell'anguilla, compresi i rispettivi picchi, nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.

4. In deroga al paragrafo 3, lettera d), per l'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino ad un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente. In tal caso gli Stati membri interessati stabiliscono un'ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l'attrezzo da pesca è estratto dall'acqua durante qualsiasi periodo compreso tra tali giorni non consecutivi di attività di pesca.

5. In deroga al paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare la pesca dell'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm durante la migrazione dalle acque dell'Unione alle zone di riproduzione nel Mare dei Sargassi («migrazione a valle») per un totale di 50 giorni consecutivi o non consecutivi. Tale deroga si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente, durante il periodo di migrazione principale, alle condizioni cumulative seguenti:

a) l'attività di pesca è consentita solo se l'unico accesso disponibile alle anguille alle acque marine passa necessariamente attraverso acque salmastre non dell'Unione;

b) le catture effettuate nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 32 sono conformi alla taglia minima di riferimento per la conservazione di 35 cm conformemente all'allegato VIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241;

c) le anguille sessualmente mature che vengono catturate non devono essere danneggiate, devono essere trasportate senza indebito ritardo e immediatamente rilasciate nelle vicinanze di acque marine dell'Unione in un luogo designato dallo Stato membro interessato, il che consentirebbe loro di continuare la migrazione a valle;

d) le anguille catturate accidentalmente come catture accessorie e non sessualmente mature non devono essere danneggiate e devono essere immediatamente rilasciate in acqua; e

e) l'attività di pesca è effettuata con la partecipazione di un organismo scientifico nazionale.

6. Per l'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm nella sottozona CIEM 3, il periodo o i periodi di chiusura di cui al paragrafo 3 e la relativa deroga di cui al paragrafo 4 sono concordati da tutti gli Stati membri interessati in modo da garantire una protezione efficace dell'anguilla che migra dal Mar Baltico al Mare del Nord. In mancanza di un accordo entro il 1º aprile 2026, il periodo di chiusura è compreso tra il 15 settembre 2026 e il 15 marzo 2027 in Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia, senza possibilità della deroga di cui al paragrafo 4.

7. In deroga al paragrafo 3, lettera d), per l'anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente. Gli Stati membri interessati possono inoltre autorizzare la pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 50 giorni supplementari esclusivamente a scopo di ripopolamento. In entrambi i casi gli Stati membri interessati stabiliscono un'ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l'attrezzo da pesca è estratto dall'acqua durante qualsiasi periodo compreso tra tali giorni non consecutivi di attività di pesca.

8. È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.

9. Gli Stati membri interessati, individualmente o congiuntamente, comunicano alla Commissione:

a) entro il 1º maggio, il periodo o i periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 7, aggiungendo informazioni che giustifichino la scelta di tale periodo o periodi;

b) entro due settimane dalla loro adozione, le misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 7;

c) entro otto settimane prima dell'inizio del periodo o dei periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 7, in merito alle attività di pesca effettuate conformemente al paragrafo 5:

   i) il luogo o i luoghi e la data o le date delle attività di pesca;

   ii) il numero e il tipo di operatori previsti e l'organismo scientifico nazionale coinvolto; e

   iii) il luogo o i luoghi di rilascio designati;

d) entro un massimo di otto settimane dalla fine delle attività di pesca effettuate conformemente al paragrafo 5:

i) il numero e il tipo di operatori;

ii) il numero di anguille sessualmente mature catturate nel corso di tali attività di pesca;

iii) il numero di anguille non sessualmente mature catturate nel corso di tali attività di pesca; e

iv) il numero di anguille sessualmente mature marcate.

Articolo 15

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le aggiunte effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;

d) gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e) i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 107 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009; e

g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti effettuati ai sensi degli articoli 26 e 55 del presente regolamento.

2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato I del presente regolamento.

3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 16

Periodi di chiusura della pesca dei cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli (*Ammodytes* spp.) con reti demersali, sciabiche o attrezzi trainati analoghi con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1º gennaio al 31 marzo 2026 e dal 1º agosto al 31 dicembre 2026.

Articolo 17

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1. Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.

2. Ai pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari ([40]) è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00" N e a sud della latitudine 61° 30' 00" N e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00" N e a est della longitudine 5° 00' 00" E.

3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone ivi indicate purché soddisfino almeno uno dei criteri seguenti:

a) le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % delle loro catture totali per bordata di pesca; si presume che i pescherecci la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo dal 2017 al 2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che essi continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

b) sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da pescherecci che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi in questione non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c) per i pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano utilizzati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

   i) pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

   ii) lima dei piombi rialzata (0,6 m); o

   iii) pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

d) per i pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano utilizzati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

   i) griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

   ii) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm; o

   iii) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

e) i pescherecci siano soggetti a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non oltre due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri o dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se ritenuto necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.

([40]) Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

4. Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio e la sorveglianza dei pescherecci di cui al paragrafo 2 per garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 18

Chiusure in tempo reale di alcune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak

1. Dal 1º gennaio al 31 marzo 2026 nella Manica orientale (divisione CIEM 7d), nel Mare del Nord meridionale (divisione CIEM 4c) e nel Mare del Nord centrale (divisione CIEM 4b), se il quantitativo di merluzzo bianco nel campione è superiore al 25 % del totale del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merluzzo carbonaro e del merlano, il livello limite di catture, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 724/2010 della Commissione ([41]), è fissato al 7,5 %, in peso, di novellame rispetto al totale delle quattro specie presente in un'unica retata.

2. Quando la zona è stata vietata in base ad un campione ed è situata fuori delle acque fino a 12 miglia dalla linea di base dello Stato membro costiero, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 724/2010 della Commissione, le dimensioni della zona di divieto vanno da 50 a 225 miglia nautiche quadrate, tranne nello Skagerrak (divisione CIEM 3a), nella Manica orientale (divisione CIEM 7d) e nel Mare del Nord meridionale (divisione CIEM 4c) dove le dimensioni delle zone di divieto vanno da 50 a 100 miglia nautiche quadrate.

Articolo 19

Misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d'Irlanda e le acque a ovest della Scozia

1. Ai pescherecci operanti con reti da traino a divergenti e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7 g, nella parte 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest si applica quanto segue:

a) i pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti:

   i) sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm; o

   ii) sacco con maglie di 120 mm;

b) inoltre i pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per almeno il 20 % di eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) utilizzano un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l'attrezzo da fondo. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente lettera i pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per meno dell'1,5 % di merluzzo bianco, purché tali pescherecci siano oggetto di un aumento progressivo del livello di presenza di osservatori in mare fino ad almeno il 20 % di tutte le loro bordate di pesca;

c) i pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo (*Nephrops norvegicus*) utilizzano un sacco con maglie di 80 mm e uno degli attrezzi seguenti:

   i) pannello a maglie quadrate di 300 mm;

   ii) vano di selezione a sezione quadrangolare Seltra a maglie quadrate di 300 mm; o

   iii) Griglia di selezione Nordmøre con una spaziatura massima tra le barre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Netgrid.

([41]) Regolamento (UE) n. 724/2010 della Commissione, del 12 agosto 2010, recante modalità di applicazione delle chiusure in tempo in reale di talune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/724/oj).

d) i pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice (*Lophiidae*), nasello (*Merluccius merluccius*) o rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.) utilizzano uno degli attrezzi seguenti:

i) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

ii) sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm.

2. Ai pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, all'interno delle acque dell'Unione, a est di 12° O (ovest della Scozia) nella pesca dello scampo si applica quanto segue:

a) i pescherecci utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm per i pescherecci che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m o con potenza motrice pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm;

b) i pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo e che impiegano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 160 mm.

3. Ai pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda) si applica quanto segue:

a) i pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno degli attrezzi seguenti:

i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

ii) vano di selezione a sezione quadrangolare Seltra a maglie quadrate di 300 mm; o

iii) griglia di selezione Nordmøre con una spaziatura massima tra le barre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Netgrid;

b) i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che operano con reti da traino a divergenti o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze (*Rajiformes*) utilizzano un sacco con maglie di 120 mm.

4. Le percentuali di cattura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.

5. Conformemente al regolamento (UE) n. 2019/1241, ai pescherecci è vietato pescare con reti da traino a divergenti e sciabiche nelle zone seguenti:

a) divisioni CIEM 7b e 7c;

b) zona a ovest di 5° di longitudine ovest nella divisione CIEM 7e; e

c) divisioni CIEM da 7f a 7k.

Il divieto non si applica qualora:

a) i pescherecci utilizzino un sacco con maglie di almeno 100 mm; o

b) le loro catture accessorie di merluzzo bianco non superino l'1,5 %, secondo la valutazione dello CSTEP, quando i pescherecci pescano al di fuori delle zone di cui al paragrafo 1.

6. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni seguenti:

a) «reti da traino a divergenti»: reti da traino tenute aperte da divergenti trainati sul fondale marino;

b) «Vano di selezione a sezione quadrangolare Seltra a maglie quadrate di 300 mm»: un dispositivo di selettività che

i) è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;

ii) è lungo almeno 3 metri;

iii) è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e

iv) occupa l'intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino;

c) «Griglia di selezione Nordmøre»: un dispositivo di selettività che

i) è costituito da una griglia rigida con una spaziatura massima tra le barre di 35 mm; e

ii) è dotato di un pannello a maglie quadrate con dimensioni di maglia di 120 mm, posizionato a una distanza compresa tra 9 e 12 metri dalla sagola di chiusura;

d) «Dispositivo Netgrid»: dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga di dimensioni pari ad almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino.

Articolo 20

Misure tecniche per la Manica

1. Nella divisione CIEM 7e si applicano le misure seguenti:

a) i pescherecci che operano con reti da traino a divergenti o sciabiche le cui catture contengono più del 25 % di una combinazione di merluzzo bianco, eglefino, merlano o merluzzo carbonaro utilizzano un sacco con maglie di 100 mm; e

b) i pescherecci che operano con reti da traino a divergenti, sfogliare e sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di una combinazione di sogliola o passera di mare e, se operano con reti da traino a divergenti o sciabiche, le cui catture contengono addizionalmente meno del 25 % di una combinazione di merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro, utilizzano un sacco con maglie di 90 mm.

2. Ai pescherecci che operano nella divisione CIEM 7d con reti da traino a divergenti, sfogliare e sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di una combinazione di sogliola o passera di mare utilizzano un sacco con maglie di 90 mm.

3. Le percentuali di cattura fissate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 21

Misure tecniche per il gamberetto boreale nello Skagerrak

1. Se la percentuale del novellame di gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione ([42]) supera il 30 % delle catture totali di tale specie, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base di un campione, ai sensi del medesimo articolo.

2. I pescherecci da traino che praticano la pesca del gamberetto boreale con la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 sono soggetti alla zona di divieto di cui al medesimo articolo.

([42]) Regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione, del 1º ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2201/oj).

3. La zona di divieto di cui all'articolo 7, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2201 non supera le 100 miglia nautiche quadrate.

4. La chiusura della zona di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 dura 21 giorni, al termine dei quali essa cessa automaticamente di applicarsi, alle ore 24:00 UTC.

5. Le reti a strascico con maglie di almeno 32 mm destinate alla pesca del gambero settentrionale, dotate di una griglia di selezione Nordmøre con una spaziatura massima tra le barre di 19 mm e prive di dispositivo di ritenzione del pesce, di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2201, sono soggette alla zona di divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 22

Misure correttive per la sogliola nello Skagerrak, nel Kattegat e nel Mar Baltico occidentale

1. I pescherecci dell'Unione operanti nelle sottodivisioni CIEM 20-23 con reti da posta fissa a imbrocco ([43]) non utilizzano dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) ai pescherecci dell'Unione che praticano la pesca di specie non soggette a contingenti e le cui catture accessorie di sogliola (Solea solea) sono inferiori all'1 % nella zona marina a sud della latitudine 55° 00' N e fino a due miglia nautiche misurate dalle linee di base; o

b) alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 23

Specie vietate

1. I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione 7d, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e nelle acque dell'Unione della divisione 3a;

b) berice rosso (*Beryx splendens*) nella sottozona NAFO 6;

c) squalo toro (*Carcharias taurus*) in tutte le acque diverse dal Mediterraneo;

d) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4, 6, 7 e 8, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e della sottozona 5 e nelle acque dell'Unione delle sottozone 3, 9 e 10;

e) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e nelle acque internazionali delle sottozone 1 e 14;

f) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangaro nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona 5, nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone da 6 a 8 e nelle acque internazionali delle sottozone 12 e 14;

g) pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14;

h) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;

([43]) Codici degli attrezzi: GTR, GTN, GNS, GNC.

i) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

j) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 6 e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 10;

k) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;

l) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo; o

m) specie di acque profonde elencate nell'allegato IA, parte D, nelle acque dell'Unione, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone CIEM 1, 2 (escluse le acque del Regno Unito della divisione 2a), da 5 a 10, 12 e 14, e nelle acque delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 24

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione o all'organismo da questa designato, per via elettronica, dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano negli allegati del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 25

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.

2. Se, conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, uno Stato membro, previa notifica alla Commissione, trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, tale operazione comporta, se del caso, un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca indicato nell'allegato V, parte A, del presente regolamento non può essere superato. Lo Stato membro che opera il trasferimento di autorizzazioni di pesca ne dà notifica alla Commissione contestualmente alla notifica a quest'ultima del trasferimento di contingenti.

Capo III

Possibilità di pesca nelle acque gestite da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 26

Trasferimenti o scambi di contingenti

1. Qualora le norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere una proposta di massima dei trasferimenti o scambi di contingenti con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica tale proposta di massima alla Commissione.

2. Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se approva tale proposta, la Commissione esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell'ORGP interessato, conformemente alle norme di tale organizzazione.

3. La Commissione informa gli Stati membri di ogni trasferimento o scambio di contingente concordato.

4. Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell'accordo con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP pertinente, a seconda dei casi. Tali trasferimenti o scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Sezione 2

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 27

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1. Il numero di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 1.

2. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 2.

3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 3.

4. Il numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 4.

5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 5.

6. Il numero di aziende autorizzate a catturare tonno rosso e il quantitativo massimo di immissione in allevamento di tonno rosso selvatico nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati come indicato nell'allegato VI, punto 6.

7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga (*Thunnus alalunga*) del nord come specie bersaglio ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio ([44]) è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*) nella zona della convenzione ICCAT è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 8.

([44]) Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj).

Articolo 28

Pesca ricreativa

Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati come indicato nell'allegato ID.

Articolo 29

Divieti relativi agli squali volpe e squali mako

1. Oltre ai divieti di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107, è vietato praticare la pesca diretta anche di specie di squalo volpe del genere *Alopias*. Tale ulteriore divieto non pregiudica il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2107.

2. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako (*Isurus oxyrinchus*) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 30

FAD per tonnidi tropicali

1. L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 17 marzo al 30 aprile.

2. Dal 2 al 16 marzo gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD.

Sezione 3

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 31

Notifiche riguardanti la pesca esplorativa di austromerluzzi per la campagna di pesca 2026-2027

1. Gli Stati membri possono partecipare o autorizzare i loro pescherecci a partecipare alla pesca esplorativa di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) con palangaro nelle sottozone dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) 48.6, 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale nel periodo dal 1º dicembre 2026 al 30 novembre 2027, conformemente all'articolo 7, paragrafi da 2 a 7, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio ([45]).

2. In deroga ai termini di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri che intendono partecipare o autorizzare i loro pescherecci a partecipare alla pesca esplorativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 1º giugno 2026.

Articolo 32

Pesca di austromerluzzi durante la campagna di pesca 2025-2026

1. Oltre alle disposizioni speciali per la pesca esplorativa di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, la pesca di austromerluzzi nel periodo dal 1º dicembre 2025 al 30 novembre 2026 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di pescherecci di cui all'allegato VII, tabella A, del presente regolamento. A tale tipo di pesca si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.

([45]) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/601/oj).

2. È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di giovanili e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca di austromerluzzi, sono rilasciate vive.

3. Ove opportuno, la pesca di austromerluzzi praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito, nel qual caso la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca.

4. La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico il più ampio possibile in modo da ottenere i dati necessari a determinare il potenziale di pesca e da evitare una concentrazione eccessiva delle catture e dello sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 48.6, 88.1 e 88.2 la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 33

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2026-2027

1. Ai fini dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 lo Stato membro che intende pescare krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR nel periodo dal 1º dicembre 2026 al 30 novembre 2027 ne dà notifica alla Commissione entro il 1º maggio 2026 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B, del presente regolamento.

2. In deroga ai termini di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004 e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2026.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascun peschereccio che sarà autorizzato a partecipare alla pesca del krill antartico.

4. Uno Stato membro che intenda pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR ne dà notifica alla Commissione solo per i pescherecci autorizzati che al momento della notifica:

a) battono la sua bandiera; o

b) battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e batteranno presumibilmente la bandiera di tale Stato membro al momento dell'attività di pesca.

5. Qualora un peschereccio autorizzato, notificato al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitato a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per cause di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un altro peschereccio. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a) i dati completi relativi al peschereccio o ai pescherecci sostitutivi, incluse le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004; e

b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.

Sezione 4

Zona di competenza della IOTC

Articolo 34

Limitazione della capacità di pesca dei pescherecci

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.

2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.

3. I pescherecci assegnati a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnati all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché questi ultimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4. Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che i pescherecci da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento i pescherecci inclusi in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) adottato da un'ORGP.

5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 35

FAD derivanti e navi d'appoggio

1. I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2. Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 250 boe operative.

3. Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 400.

4. Le navi d'appoggio devono essere in numero massimo di tre per almeno 12 pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Il presente paragrafo non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

5. Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6. L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro dei pescherecci autorizzati della IOTC.

Sezione 5

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 36

Pesca pelagica

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all'allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:

a) un elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO; e

b) dichiarazioni di cattura mensili.

Sezione 6

Zona della convenzione IATTC

Articolo 37

Pesca con cianciolo

1. I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*):

a) dalle ore 00:00 del 6 agosto 2026 alle ore 24:00 dell'8 ottobre 2026 o dalle ore 00:00 del 9 novembre 2026 alle ore 24:00 dell'11 gennaio 2027 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

— le coste americane del Pacifico,

— longitudine 150° O,

— latitudine 40° N,

— latitudine 40° S; e

b) dalle ore 00:00 del 9 ottobre 2026 alle ore 24:00 dell'8 novembre 2026 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

— longitudine 96° O,

— longitudine 110° O,

— latitudine 4° N,

— latitudine 3° S.

2. Per ciascuno dei pescherecci di cui al paragrafo 1 battenti bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 15 giugno 2026, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), scelto dal peschereccio.

3. I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4. Il paragrafo 3 non si applica:

a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

b) quando, nel corso dell'ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

5. Per ciascuno dei pescherecci a cianciolo operanti nella zona della convenzione IATTC e battenti bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, entro il 1º febbraio, i dati relativi alle catture annue di tonno obeso nella zona della convenzione IATTC nell'anno precedente. La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato della IATTC.

6. I periodi di chiusura di cui al paragrafo 1 sono prorogati per i pescherecci a cianciolo dell'Unione sulla base delle loro catture di tonno obeso seguenti nella zona della convenzione IATTC nell'anno precedente come segue:

a) per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 200 e le 1 499 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 10 giorni;

b) per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 500 e le 1 799 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 13 giorni;

c) per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 800 e le 2 099 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 16 giorni;

d) per i pescherecci che hanno catturato tra le 2 100 e le 2 399 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 19 giorni; e

e) per i pescherecci che hanno catturato almeno 2 400 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 22 giorni.

7. Le proroghe dei periodi di chiusura di cui al primo comma si applicano come segue:

a) per il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), i giorni aggiuntivi sono aggiunti prima dell'inizio di tale periodo di chiusura; e

b) per il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera b), i giorni aggiuntivi sono aggiunti dopo la fine di tale periodo di chiusura.

8. Per ciascuno di tali pescherecci, lo Stato membro di bandiera interessato informa la Commissione delle proroghe dei periodi di chiusura contestualmente alla comunicazione alla Commissione del periodo di chiusura prescelto a norma del paragrafo 2.

Articolo 38

FAD derivanti

1. Un peschereccio a cianciolo non attiva mai un numero di FAD superiore a quanto indicato nella tabella seguente nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dal peschereccio, dal proprietario o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

Pescherecci con una capacità inferiore a 1 200 m3	210 FAD
Pescherecci con una capacità pari o superiore a 1 200 m3	340 FAD

2. Nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di chiusura per cui ha optato ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento un peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:

a) si astiene dall'utilizzare i FAD; e

b) recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

Articolo 39

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangaro

Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dai pescherecci con palangaro di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 40

Registrazioni dei rilasci degli squali alalunga

Gli operatori dei pescherecci registrano il numero di esemplari rilasciati di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del pregolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio ([46]), indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali informazioni, raccolte nel corso del 2025, entro il 31 gennaio 2026.

Sezione 7

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 41

Divieto di pesca diretta degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a) gattuccio fantasma (*Apristurus manis*);

b) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*);

c) squalo lanterna dalla coda corta (*Etmopterus brachyurus*);

d) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*);

e) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*);

f) razze (*Rajidae*);

g) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*);

h) squali del superordine *Selachimorpha*;

i) spinarolo (*Squalus acanthias*).

Sezione 8

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 42

Misure applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nelle zone d'alto mare comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC non superi i 403 giorni.

2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3. Il numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone d'alto mare comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC non supera i limiti stabiliti nell'allegato IX, tabella 2.

([46]) Regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2021, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj).

Articolo 43

Gestione della pesca con FAD

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo, le navi ausiliarie e qualunque altra nave operante a sostegno di pescherecci a cianciolo non calano FAD, non forniscono l'assistenza tecnica necessaria né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00:00 del 1º luglio 2026 e le ore 24:00 del 15 agosto 2026.

2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S per un mese supplementare, dalle ore 00:00 del 1º aprile 2026 alle ore 24:00 del 30 aprile 2026, o dalle ore 00:00 del 1º maggio 2026 alle ore 24:00 del 31 maggio 2026, o dalle ore 00:00 del 1º novembre 2026 alle ore 24:00 del 30 novembre 2026, o dalle ore 00:00 del 1º dicembre 2026 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2026.

3. Gli Stati membri interessati stabiliscono congiuntamente quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la loro bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2026, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC il periodo di chiusura comune scelto dagli Stati membri prima del 1º marzo 2026.

4. Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.

Articolo 44

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.

Articolo 45

Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangaro a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangaro nel 2026 non superino il limite di cui all'allegato IG, tabella 2. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.

Sezione 9

Mare di Bering

Articolo 46

Divieto di pesca del merluzzo d'Alaska nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (*Gadus chalcogrammus*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

Sezione 10

Zona dell'accordo SIOFA

Articolo 47

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA:

a) limitino lo sforzo di pesca di fondo annuale ai livelli indicati nell'allegato X;

b) non pratichino la pesca di fondo se non con l'utilizzo di palangari demersali;

c) non pratichino la pesca nelle zone bentoniche di chiusura della pesca di Gulden Draak, Rusky, Fools-Flat, East Broken Ridge, Mid-Indian Ridge, Atlantis Bank, Bridle, Banana e Middle of What, quali definite nell'allegato IK;

d) non pratichino la pesca nelle zone bentoniche di chiusura della pesca di Walter's Shoal, Coral e Magneto, quali definite nell'allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico; e

e) non pratichino la pesca con palangari demersali nella sottozona 5, quale definita nell'allegato IK.

Articolo 48

Misure relative alla pesca di austromerluzzi

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) nella zona dell'accordo SIOFA:

a) non pratichino la pesca a profondità inferiori a 500 metri;

b) abbiano a bordo in qualsiasi momento almeno un osservatore scientifico incaricato di osservare il 25 % degli ami salpati per trave per tutta la durata dell'attività di pesca; e

c) effettuino la marcatura e il rilascio degli esemplari di austromerluzzi catturati in misura pari ad almeno cinque pesci per tonnellata di peso vivo. Una volta catturati 30 o più esemplari di austromerluzzi, si applica un livello minimo di sovrapposizione statistica pari ad almeno il 60 % per il rilascio degli esemplari marcati.

Articolo 49

Divieto di pesca diretta degli squali di acque profonde

Nella zona dell'accordo SIOFA è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*), salvo nell'ambito del quantitativo autorizzato di catture accessorie di cui all'allegato IK;

b) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*);

c) sagrì (*Centrophorus granulosus*);

d) zigrino (*Dalatias licha*);

e) gattuccio di Bach (*Bythaelurus bachi*);

f) chimera bocca nera (*Chimaera buccanigella*);

g) chimera di Didier (*Chimaera didierae*);

h) chimera del marinaio (*Chimaera willwatchi*);

i) squalo musolungo (*Centroscymnus crepidater*);

j) spinarolo di velluto (*Scymnodon macracanthus*);

k) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*);

l) squalo lanterna guancia bianca (*Etmopterus alphus*);

m) gattuccio panciapiccola (*Apristurus indicus*);

n) chimera naso stretto (*Harriotta raleighana*);

o) gattuccio testa stretta (*Bythaelurus tenuicephalus*);

p) squalo serpente (*Chlamydoselachus anguineus*);

q) notidano dagli occhi grandi (*Hexanchus nakamurai*);

r) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*);

s) lemargo antartico (*Somniosus antarcticus*);

t) squalo goblin (*Mitsukurina owstoni*);

u) squalo lanterna viaggiatore (*Etmopterus Viator*);

v) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*);

w) sagrì (*Centrophorus squamosus*);

x) centroforo boccanera (*Centrophorus squamosus*);

y) spinarolo spine corte (*Squalus mitsukurii*);

z) squalo becco lungo (*Deania quadrispinosa*);

z bis) squalo testa di freccia (*Deania profundorum*);

z ter) razza di acque profonde (*Bathyraja tunae*);

z quater) rinochimera africana (*Rhinochimaera africana*);

z quinquies) gattuccio muso scuro (*Bythaelurus naylori*).

Sezione 11

Zona della convenzione NPFC

Articolo 50

Pesca dello sgombro occhione

1. Per i pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione NPFC, gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione i dati aggregati seguenti entro le date seguenti:

a) le catture mensili soggette ai limiti di cattura di cui all'allegato IM relativi allo sgombro occhione (*Scomber japonicus*) per tutte le parti contraenti della NPFC, rispettivamente per i pescherecci da traino e per i pescherecci a cianciolo, nel caso in cui l'utilizzo di tali limiti di cattura sia inferiore al 60 %, entro il settimo giorno del mese successivo a tali catture; e

b) le catture settimanali di sgombro occhione soggette a detti limiti di cattura di cui alla lettera a), nel caso in cui l'utilizzo di tali limiti di cattura sia superiore al 60 % e inferiore al 95 %, entro il martedì della settimana successiva.

La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali dati al segretario esecutivo della NPFC.

2. Entro due giorni dalla data in cui ha notificato al segretario esecutivo della NPFC che l'utilizzo di tali limiti di cattura di cui al paragrafo 1, lettera a) ha raggiunto il 95 %, la Commissione chiude le attività di pesca rientranti nei suddetti limiti.

3. La Commissione raccoglie e trasmette al segretario esecutivo della NPFC, entro la fine di febbraio dell'anno successivo, le informazioni relative alle catture annuali di sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC.

4. Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi di comunicazione sulle possibilità di pesca di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 51

Divieto di pesca degli squali

1. I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano squali nella zona della convenzione NPFC.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 52

Divieto di pesca dei pesci anadromi

1. I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di salmone keta (*Oncorhynchus keta*), salmone argentato (*Oncorhynchus kisutch*), salmone rosa (*Oncorhynchus gorbuscha*), salmone rosso (*Oncorhynchus nerka*), salmone reale (*Oncorhynchus tshawytscha*), salmone giapponese (*Oncorhynchus masou*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*).

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 53

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia o delle Isole Fær Øer

La Commissione può autorizzare i pescherecci battenti bandiera della Norvegia o delle Isole Fær Øer a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC indicati nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 54

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell'Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito

La Commissione può autorizzare i pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell'Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito, a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC indicati nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento, nel regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 55

Trasferimenti o scambi di contingenti con il Regno Unito

1. Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente al presente articolo.

2. Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito discute con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica tale proposta di massima alla Commissione.

3. Qualora approvi la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica agli Stati membri e al Regno Unito il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

4. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o ad esso trasferite nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali trasferimenti o scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Articolo 56

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 57

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 58

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie dei pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 57 del presente regolamento, *mutatis mutandis*.

Articolo 59

Specie vietate

1. Nelle acque dell'Unione, i pescherecci di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a) squalo toro (*Carcharias taurus*) in tutte le acque dell'Unione;

b) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d, e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4;

c) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;

d) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangaro nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4, 6, 7 e 8;

e) pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 3, 4 e da 6 a 10;

f) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque dell'Unione;

g) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

h) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

i) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo;

j) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque dell'Unione; o

k) specie di acque profonde elencate nell'allegato IA, parte D, nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 6 a 10 e delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60

Modifica del regolamento (UE) 2025/202

Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:

1) all'articolo 19, il titolo è sostituito dal seguente:

«*Articolo 19*

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat nel 2025»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 19* bis

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat nel 2026

1. I pescherecci dell'Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico e sciabiche (*) aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

b) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

c) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d) un attrezzo altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che, per i pescherecci che tengono a bordo esclusivamente tale attrezzo, consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco a una percentuale inferiore all'1,5 % delle catture totali.

2. I pescherecci dell'Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme ai requisiti stabiliti nell'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241, ad eccezione degli attrezzi conformi a requisiti alternativi stabiliti nella seconda frase delle note di cui al punto 1.1 di tale parte. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l'elenco di tali pescherecci entro il 31 marzo.

3. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

(*) Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX.»;

3) all'articolo 63, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'articolo 19 si applica dal 1º gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;»

4) all'articolo 63, è inserita la lettera seguente:

«e bis) l'articolo 19 bis si applica dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l'allegato V di tale regolamento per quanto riguarda le misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat;»;

5) nell'allegato IA, parte B, la tabella 59 è sostituita dalla seguente:

«**Tabella 59**

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*		Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	44 604	(2)	TAC analitico	
Portogallo	11 151	(2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	55 755	(1) (2)		
TAC	1 447 054			

(1) Condizione speciale: nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen è possibile pescare il quantitativo seguente dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2):
Da fissare

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito, le acque dell'Unione e le acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.»

Articolo 61

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 62

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Tuttavia:

a) l'articolo 13, paragrafo 1, si applica dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l'allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1;

b) l'articolo 14, paragrafi da 1 a 8, si applica dal 1º aprile 2026 al 31 marzo 2027;

c) l'articolo 14, paragrafo 9, si applica dal 1º gennaio 2026 al 31 marzo 2027;

d) gli articoli 19 e 20 si applicano dal 1º giugno 2026 al 31 dicembre 2026;

e) l'articolo 21 si applica dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento delegato della Commissione che modifichi il regolamento delegato (UE) 2019/2201;

f) l'articolo 22 si applica dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l'allegato V di tale regolamento per quanto riguarda le misure correttive per la sogliola nello Skagerrak, nel Kattegat e nel Mar Baltico occidentale;

g) l'articolo 26 si applica dal 1º gennaio 2026 al 31 gennaio 2027;

h) l'articolo 29, paragrafo 2, si applica dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile una modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che introduca il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako (*Isurus oxyrinchus*) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT;

i) l'articolo 32 e l'allegato VII si applicano dal 1º dicembre 2025 al 30 novembre 2026;

j) l'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), si applica dal 1º gennaio 2026 all'11 gennaio 2027;

k) l'articolo 40, paragrafo 3, si applica dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile una modifica del regolamento (UE) 2021/56 per quanto riguarda la registrazione, da parte degli operatori dei pescherecci, del numero di rilasci di squali alalunga con indicazione delle condizioni e la comunicazione di tali informazioni allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

l) la sezione 11 si applica dal 1º giugno 2026 al 31 maggio 2027 o fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca le misure corrispondenti;

m) gli allegati da IA a IJ e IL si applicano anche nel 2027 e nel 2028, ove specificato in tali allegati;

n) l'articolo 60, paragrafo 5, si applica dal 1º gennaio 2025;

o) l'allegato IK si applica dal 1º dicembre 2025 al 30 novembre 2026, ove specificato in tale allegato;

p) gli allegati IM e XI si applicano dal 1º giugno 2026 al 31 maggio 2027;

q) l'allegato II si applica dal 1º febbraio 2026 al 31 gennaio 2027;

r) i limiti di cattura e di sforzo fissati dal presente regolamento per il 2026 e, ove in esso specificato, anche per il 2027 e il 2028 continuano ad applicarsi nel 2026 e, se del caso, nel 2027 e nel 2028, esclusivamente ai fini seguenti:

   i) scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

ii) detrazioni e aggiunte effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

iii) quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e

iv) detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 107 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli da 9 a 14, da 16 a 23, 29, 40, 41, 46, 47, 49, 51, 52 e 59 continuano ad applicarsi dal giorno successivo alle date di fine applicazione di cui a tale paragrafo fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2027. Tale paragrafo non si applica quando l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 cessa a seguito dell'inizio dell'applicazione degli atti giuridici ivi menzionati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. PANAYIOTOU

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
ALLEGATO IA:	Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana francese
ALLEGATO IB:	Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1
ALLEGATO IC:	Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO
ALLEGATO ID:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO IE:	Zona della convenzione SEAFO
ALLEGATO IF:	Tonno australe – Zone di distribuzione
ALLEGATO IG:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO IH:	Zona della convenzione SPRFMO
ALLEGATO IJ:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IK:	Zona dell'accordo SIOFA
ALLEGATO IL:	Zona della convenzione IATTC
ALLEGATO IM:	Zona della convenzione NPFC
ALLEGATO II:	Sforzo di pesca dei pescherecci nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e
ALLEGATO III:	Zone di gestione dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4
ALLEGATO IV:	Chiusure stagionali ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva
ALLEGATO V:	Autorizzazioni di pesca
ALLEGATO VI:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO VII:	Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO VIII:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IX:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO X:	Zona dell'accordo SIOFA
ALLEGATO XI:	Zona della convenzione NPFC

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati del presente regolamento sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolatori.

Ai fini del presente regolamento e per facilitare la consultazione è fornita di seguito una tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati. Gli allegati da IA a IM fanno parte dell'allegato I.

Tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati del presente regolamento

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Ammodytes spp.	SAN	Cicerelli
Aphanopus carbo	BSF	Pesce sciabola nero
Argentina silus	ARU	Argentina
Beryx spp.	ALF	Berici
Brosme brosme	USK	Brosme
Caproidae	BOR	Pesci tamburo
Centroscymnus coelolepis	CYO	Squalo portoghese
Chaceon spp.	GER	Granchi rossi di fondale
Chionoecetes spp.	PCR	Grancevole artiche
Clupea harengus	HER	Aringa
Coryphaenoides rupestris	RNG	Granatiere di roccia
Dissostichus eleginoides	TOP	Moro oceanico
Dissostichus mawsoni	TOA	Austromerluzzo
Dissostichus spp.	TOT	Austromerluzzi
Engraulis encrasicolus	ANE	Acciuga

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Euphausia superba	KRI	Krill antartico
Gadus morhua	COD	Merluzzo bianco
Glyptocephalus cynoglossus	WIT	Passera lingua di cane
Hippoglossoides platessoides	PLA	Passera canadese
Hoplostethus atlanticus	ORY	Pesce specchio atlantico
Illex illecebrosus	SQI	Totano
Katsuwonus pelamis	SKJ	Tonnetto striato
Lepidorhombus spp.	LEZ	Lepidorombi
Leucoraja fullonica	RJF	Razza spinosa
Leucoraja naevus	RJN	Razza cuculo
Limanda ferruginea	YEL	Limanda a coda gialla
Lophiidae	ANF	Rane pescatrici
Macrourus spp.	GRV	Granatieri
Macrourus berglax	RHG	Granatiere berglax
Makaira nigricans	BUM	Marlin azzurro
Mallotus villosus	CAP	Capelin
Melanogrammus aeglefinus	HAD	Eglefino
Merlangius merlangus	WHG	Merlano
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Micromesistius poutassou	WHB	Melù
Microstomus kitt	LEM	Limanda
Molva dypterygia	BLI	Molva azzurra

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Molva molva	LIN	Molva
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo
Pagellus bogaraveo	SBR	Occhialone
Pandalus borealis	PRA	Gamberetto boreale
Penaeus spp.	PEN	Mazzancolle
Pleuronectes platessa	PLE	Passera di mare
Pleuronectiformes	FLX	Pesci piatti
Pollachius pollachius	POL	Merluzzo giallo
Pollachius virens	POK	Merluzzo carbonaro
Pseudopentaceros spp.	EDW	Pentaceri australi
Raja brachyura	RJH	Razza a coda corta
Leucoraja circularis	RJI	Razza rotonda
Raja clavata	RJC	Razza chiodata
Raja microocellata	RJE	Razza dagli occhi piccoli
Raja montagui	RJM	Razza maculata
Raja undulata	RJU	Razza ondulata
Rajiformes	SRX	Razze
Reinhardtius hippoglossoides	GHL	Ippoglosso nero
Rostroraja alba	RJA	Razza bianca
Scomber japonicus	MAS	Sgombro occhione
Scomber scombrus	MAC	Sgombro
Scophthalmus maximus	TUR	Rombo chiodato
Scophthalmus rhombus	BLL	Rombo liscio

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Sebastes spp.	RED	Scorfani
Sebastes mentella	REB	Scorfano atlantico
Solea solea	SOL	Sogliola
Solea spp.	SOO	Sogliole
Sprattus sprattus	SPR	Spratto
Squalus acanthias	DGS	Spinarolo
Tetrapturus albidus	WHM	Marlin bianco
Thunnus alalunga	ALB	Alalunga
Thunnus maccoyii	SBF	Tonno australe
Thunnus obesus	BET	Tonno obeso
Thunnus thynnus	BFT	Tonno rosso
Trachurus murphyi	CJM	Sugarello cileno
Trachurus spp.	JAX	Suri/sugarelli
Trisopterus esmarkii	NOP	Busbana norvegese
Urophycis tenuis	HKW	Musdea americana
Xiphias gladius	SWO	Pesce spada

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM DA 1 A 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

PARTE A

Stock per i quali l'Unione decide autonomamente

Tabella 1

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*		Zona:	8 (ANE/08.)
Spagna		29 700	TAC analitico	
Francia		3 300		
Unione		33 000		
TAC		33 000		

Tabella 2(1)

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*		Zona:	9W ([1]) e 10 (ANE/9WX10)
Spagna		0 ([2])	TAC analitico	
Portogallo		0 ([2])		
Unione		0 ([2])		
TAC		0 ([2])		

([1]) Parte della sottozona 9 a ovest della linea che collega i punti seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	36° 00' 00" N	11° 00' 00" O
2	37° 01' 20" N	8° 59' 47" O

([2]) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027.

Tabella 2(2)

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*		Zona:	9S ([1]) e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9SX3411)
Spagna		10 938	TAC precauzionale	
Portogallo		338		
Unione		11 276		
TAC		11 639		

([1]) Parte della sottozona 9 a sud della linea che collega i punti seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	36° 00' 00" N	11° 00' 00" O
2	37° 01' 20" N	8° 59' 47" O

Tabella 4

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna		4 375	TAC analitico	
Francia		219	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo		146		
Unione		4 740		
TAC		4 986		

Tabella 5

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	4 293	TAC analitico	
Francia	4	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	854		
Unione	5 151		
TAC	5 381		

Tabella 6

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	8 (WHG/08.)
Anno	**2026 e 2027 (ciascun anno)**		
Spagna	396	TAC analitico	
Francia	594		
Unione	990		
TAC	990		

Tabella 7

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	10 982	TAC analitico	
Francia	1 054	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	5 125		
Unione	17 161		
TAC	17 445		

Tabella 8

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	3a (NEP/03A.)
Danimarca		5 653	TAC analitico	
Germania		16		
Svezia		2 023		
Unione		7 692		
TAC		8 410		

Tabella 9

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (NEP/8ABDE.)
Spagna		198	TAC analitico	
Francia		3 098		
Unione		3 296		
TAC		4 014		

Tabella 10

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	8c, unità funzionale 25 (NEP/8CU25)
Anno	**2026, 2027 e 2028 (ciascun anno)**			
Spagna		0	TAC analitico	
Francia		0	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione		0		
TAC		0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Tabella 11

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	8c, unità funzionale 31 (NEP/8CU31)
Anno	**2026 e 2027 (ciascun anno)**		
Spagna	31	TAC analitico	
Francia	1		
Unione	32		
TAC	35		

Tabella 12

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	46 (1)	TAC analitico	
Portogallo	139 (1)	Si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96, salvo diversamente specificato nelle note 1 e 2	
Unione	185 (1) (2)		
TAC	185 (1) (2)	Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96, salvo diversamente specificato nelle note 1 e 2	

(1) Non può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione 9a.
Nelle unità funzionali 26 e 27 non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
Nelle unità funzionali 26 e 27 non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(2) Nei limiti di questo contingente, nell'unità funzionale 30 della divisione 9a (NEP/*9U30) non può essere prelevato un quantitativo superiore a:

15

Nell'unità funzionale 30 non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
Nell'unità funzionale 30 non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Tabella 13

Specie:	Mazzancolle *Penaeus* spp.	Zona:	acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	Da fissare (1)	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (1) (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare (1) (2)		

(1) La pesca delle mazzancolle *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata in acque di profondità inferiore a 30 metri.
(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Francia.

Tabella 14

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	1 388	TAC analitico	
Germania	16	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	156		
Unione	1 560		
TAC	2 349		

Tabella 16

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (PLE/8/3411)
Anno	**2026, 2027 e 2028 (ciascun anno)**		
Spagna	17	TAC precauzionale	
Francia	65		
Portogallo	17		
Unione	99		
TAC	99		

Tabella 17

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (POL/8ABDE.)
Anno	**2026 e 2027 (ciascun anno)**		
Spagna	142 [1]	TAC analitico	
Francia	692 [1]		
Unione	834 [1]		
TAC	834 [1]		

[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 18

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	Zona:	8c (POL/08C.)
Anno	**2026 e 2027 (ciascun anno)**		
Spagna	85 (1)	TAC analitico	
Francia	9 (1)		
Unione	94 (1)		
TAC	94 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 19

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Anno	**2026 e 2027 (ciascun anno)**		
Spagna	111 (1) (2)	TAC analitico	
Portogallo	4 (1) (2) (3)		
Unione	115 (1) (2)		
TAC	115 (1) (2)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Condizione speciale: di cui fino al 100 % può essere pescato nella zona 8c (POL/*08C.).
(3) In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori al quantitativo seguente (POL/93411P). Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 20

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 (SOL/3ABC24)
Danimarca	96 (1)	TAC analitico	
Germania	6 (1) (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	9 (1) (2)		
Svezia	4 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	115 (1)		
TAC	115 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a e delle sottodivisioni 22-24.

Tabella 22

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	8a e 8b (SOL/8AB.)
Belgio	30	TAC analitico	
Spagna	5		
Francia	2 195		
Paesi Bassi	164		
Unione	2 394		
TAC	2 482		

Tabella 23

Specie:	Sogliole *Solea* spp.	Zona:	8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Anno	**2026 e 2027 (ciascun anno)**		
Spagna	185	TAC precauzionale	
Portogallo	307		
Unione	492 (1)		
TAC	492 (1)		

(1) Nei limiti di questi contingenti, non possono essere prelevati quantitativi di sogliola (*Solea solea*) superiori a quello indicato di seguito (SOL/8CDE34): 190

Tabella 24

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	Zona:	9 (JAX/09.)
Spagna	13 988 (1)	TAC analitico	
Portogallo	40 079 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	54 067		
TAC	56 520		

(1) Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).

Tabella 25

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	Zona:	10; acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/X34PRT)
Portogallo	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare (2)		

(1) Acque circostanti le Azzorre.
(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.

Tabella 26

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	Zona:	acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341PRT)
Portogallo	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare (2)		

(1) Acque circostanti Madera.
(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.

Tabella 27

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	Zona:	acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341SPN)
Spagna	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare (2)		

(1) Acque circostanti le Isole Canarie.
(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Spagna.

PARTE B

Stock condivisi

Tabella 1

Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a
	Ammodytes spp.		SAN/2A3A4. [1]

Danimarca	Da fissare [1] [2]	TAC analitico
Germania	Da fissare [1] [2]	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96, salvo se diversamente specificato nella nota 3
Svezia	Da fissare [1] [2]	
Unione	Da fissare [1] [2]	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96, salvo se diversamente specificato nella nota 3
Regno Unito	Da fissare	
TAC	Da fissare	

[1] Le catture nelle diverse zone di gestione del cicerello definite di seguito sono comunicate separatamente.
[2] Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello definite nell'allegato III non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:
Zona: acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R) [3]	(SAN/234_2R) [3]	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6) [3]	(SAN/234_7R)
Danimarca	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Germania	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Svezia	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Unione	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Regno Unito	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Totale	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare

[3] Si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Tabella 2

Specie:	Argentina *Argentina silus*		Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
Germania		26	TAC analitico	
Francia		8		
Paesi Bassi		20		
Unione		54		
Regno Unito		41		
TAC		95		

Tabella 3

Specie:	Argentina *Argentina silus*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a (ARU/3A4-C)
Danimarca		1 163	TAC analitico	
Germania		12		
Francia		8		
Irlanda		8		
Paesi Bassi		54		
Svezia		45		
Unione		1 290		
Regno Unito		21		
TAC		1 311		

Tabella 4

Specie:	Argentina *Argentina silus*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (ARU/567.)
Germania		666	TAC analitico	
Francia		14		
Irlanda		617		
Paesi Bassi		6 953		
Unione		8 250		
Regno Unito		488		
TAC		8 738		

Tabella 5

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania	5	(1)	TAC precauzionale	
Francia	5	(1)		
Altri	2	(1) (2)		
Unione	12	(1)		
Regno Unito	5	(1)		
TAC	17	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).

Tabella 6

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca	42	(1)	TAC precauzionale	
Germania	13	(1)		
Francia	29	(1)		
Svezia	4	(1)		
Altri	4	(2)		
Unione	92	(1)		
Regno Unito	63	(1)		
TAC	155			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).
(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).

Tabella 7

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (USK/567EI.)
Germania	74	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	260	(1)		
Francia	3 078	(1)		
Irlanda	297	(1)		
Altri	74	(2)		
Unione	3 783	(1)		
Norvegia	0	(3) (4) (5)		
Regno Unito	1 622	(1)		
TAC	5 405			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 6 e 7 e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 non supera il quantitativo (OTH/*5B67-) indicato di seguito. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

0

(4) Inclusa la molva. I contingenti seguenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 6 e 7 e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5:

molva (LIN/*5B67-)	0
brosme (USK/*5B67-)	0

(5) I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente:

0

Tabella 8

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	Zona:	acque norvegesi della zona 4 (USK/04-N.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Danimarca	25	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0		
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Unione	25		
TAC	Non pertinente		

Tabella 9

Specie:	Pesci tamburo *Caproidae*		Zona:	6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	7 293		TAC analitico	
Irlanda	20 537			
Unione	27 830			
Regno Unito	1 890			
TAC	29 720			

Tabella 10

Specie:	Aringa [1] *Clupea harengus*		Zona:	3a (HER/03A.)
Danimarca	7 344	[1] [2] [3]	TAC analitico	
Germania	117	[1] [2] [3]		
Svezia	7 682	[1] [2] [3]		
Unione	15 143	[1] [2] [3]		
Norvegia	Non pertinente	[2]		
TAC	328 566			

[1] Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

[2] Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca	554
Germania	8
Svezia	407
Unione	969
Norvegia	250

[3] Condizione speciale: fino al 50 % di questo quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4 (HER/*4-UK) e il 50 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*4B-EU).

Tabella 11

Specie:	Aringa ([1]) *Clupea harengus*		Zona:	acque dell'Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca		38 730	TAC analitico	
Germania		25 421	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia		15 874		
Paesi Bassi		37 108		
Svezia		2 731		
Unione		119 864		
Norvegia		91 013 ([2])		
Regno Unito		59 156		
TAC		328 566		

([1]) Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.
([2]) Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di questo contingente, nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*04B-C) non può essere prelevato un quantitativo superiore a:

2 700

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito: acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

Unione	2 700

Tabella 12

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (HER/4N-S62)
Svezia		846 ([1])	TAC analitico	
Unione		846	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

([1]) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

Tabella 13

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	3a (HER/03A-BC)
Danimarca	3 818	(1) (2) (3)	TAC analitico	
Germania	34	(1) (2) (3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	615	(1) (2) (3)		
Unione	4 467	(1) (2) (3)		
TAC	328 566	(2)		

(1) Esclusivamente per l'aringa prelevata come cattura accessoria durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

(2) Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca	554
Germania	8
Svezia	407
Unione	969

(3) Condizione speciale: fino al 100 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*4-EU-BC).

Tabella 14

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	Zona:	4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a (HER/2A47DX)
Belgio	34	TAC analitico	
Danimarca	6 597	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	34		
Francia	34		
Paesi Bassi	34		
Svezia	32		
Unione	6 765		
Regno Unito	101		
TAC	328 566		

(1) Esclusivamente per l'aringa prelevata come cattura accessoria durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

Tabella 15

Specie:	Aringa ([1]) *Clupea harengus*		Zona:	4c e 7d ([2]) (HER/4CXB7D)
Belgio	7 500	([3])	TAC analitico	
Danimarca	507	([3])	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	333	([3])		
Francia	7 569	([3])		
Paesi Bassi	12 552	([3])		
Unione	28 461	([3])		
Regno Unito	4 156	([3])		
TAC	328 566			

([1]) Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.
([2]) Escluso lo stock di Blackwater, vale a dire lo stock di aringa della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che, dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E), corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
([3]) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

Tabella 16

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b ([1]) (HER/5B6ANB)
Germania	142	([2])	TAC analitico	
Francia	27	([2])		
Irlanda	192	([2])		
Paesi Bassi	142	([2])		
Unione	503	([2])		
Regno Unito	998	([2])		
TAC	1 501			

([1]) Si tratta dello stock di aringa nella parte della divisione 6a situata a est di 7° O e a nord di 55° N, o a ovest di 7° O e a nord di 56° N, escluso il Clyde.
([2]) È vietata la pesca mirata di aringa nella parte delle divisioni soggette a questo TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Tabella 17

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	6aS ([1]), 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda	2 972	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	297	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	3 269		
TAC	3 269		

([1]) Si tratta dello stock di aringa nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Tabella 18

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	7a ([1]) (HER/07A/MM)
Irlanda	41	TAC analitico	
Unione	41		
Regno Unito	4 137		
TAC	4 178		

([1]) Da questa zona è sottratta la zona delimitata:
— a nord, dal parallelo di latitudine 52° 30' N,
— a sud, dal parallelo di latitudine 52° 00' N,
— a ovest, dalla costa dell'Irlanda,
— a est, dalla costa del Regno Unito.

Tabella 19

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
Francia	77	TAC precauzionale	
Unione	77		
Regno Unito	77		
TAC	154		

Tabella 20

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	7a, a sud di 52° 30' N; 7g ([1]), 7h ([1]), 7j ([1]) e 7k ([1]) (HER/7G-K.)
Germania	10	([2])	TAC analitico	
Francia	54	([2])		
Irlanda	750	([2])		
Paesi Bassi	54	([2])		
Unione	868	([2])		
Regno Unito	1	([3])		
TAC	869			

([1]) La zona è aumentata dell'area delimitata:
— a nord, dal parallelo di latitudine 52° 30' N,
— a sud, dal parallelo di latitudine 52° 00' N,
— a ovest, dalla costa dell'Irlanda,
— a est, dalla costa del Regno Unito.

([2]) Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione.

([3]) Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca in base alla valutazione del CIEM.

Tabella 21

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	4	TAC analitico	
Danimarca	1 277	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	32	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	8		
Svezia	223		
Unione	1 544		
TAC	1 596		

Tabella 22

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	267	(1)	TAC analitico	
Danimarca	1 536		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	973	(1)		
Francia	330	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	868			
Svezia	10			
Unione	3 984	(4)		
Norvegia	1 898	(2)		
Regno Unito	5 282	(1) (3)		
TAC	11 164			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (COD/*6AN58).

(2) Di cui non può essere prelevato nelle acque dell'Unione (COD/*3AX4-EU) un quantitativo superiore a quello indicato di seguito. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC:

1 579

(3) Di cui i quantitativi massimi seguenti di merluzzo bianco possono essere pescati (COD/*4BC) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 4b e 4c:

250

(4) Di cui i quantitativi massimi seguenti di merluzzo bianco possono essere pescati (COD/*4BC) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 4b e 4c:

Belgio	101
Danimarca	577
Germania	367
Francia	124
Paesi Bassi	327
Svezia	4
Unione	1 500

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito: acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione	2 883

Tabella 23

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (COD/4N-S62)
Svezia	382	(1)	TAC analitico	
Unione	382		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

Tabella 24

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
Belgio		0 (1)	TAC precauzionale	
Germania		2 (1)		
Francia		11 (1)		
Irlanda		5 (1)		
Unione		18 (1)		
Regno Unito		56 (1)		
TAC		74 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 25

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	1	TAC analitico	
Germania	7	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Francia	78	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	31		
Unione	117	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	508		
TAC	625		

Tabella 26

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	7a (COD/07A.)
Belgio	4 (1)	TAC analitico	
Francia	12 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	74 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	1 (1)		
Unione	91 (1)		
Regno Unito	74 (1)		
TAC	165 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 27

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	8 (1)	TAC analitico	
Francia	136 (1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda	27 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	171 (1)		
Regno Unito	20 (1)		
TAC	191 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 28

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	7d (COD/07D.)
Belgio	28	(1) (2)	TAC analitico	
Francia	546	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	16	(1) (2)		
Unione	590	(1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	60	(1) (3)		
TAC	650			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.
(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).
(3) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4X).

Tabella 29

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*		Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (WIT/03A-C.)
Danimarca	802	(1)	TAC analitico	
Germania	1	(1)		
Paesi Bassi	1	(1)		
Svezia	167	(1)		
Unione	971	(1)		
TAC	971			

(1) Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C1).

Tabella 30

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgio	9	(1)	TAC analitico	
Danimarca	8	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	8	(1)		
Francia	50	(1)		
Paesi Bassi	40	(1)		
Unione	115	(1)		
Regno Unito	2 950	(1)		
TAC	3 065			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).

Tabella 31

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna	570	(1)	TAC analitico	
Francia	2 225	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	650	(1)		
Unione	3 445	(1)		
Regno Unito	2 745	(1)		
TAC	6 190			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

Tabella 32

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgio	397	(1)	TAC analitico	
Spagna	4 405	(2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	5 346	(2)		
Irlanda	2 431	(2)		
Unione	12 579			
Regno Unito	3 445	(2)		
TAC	16 024			

(1) Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.
(2) Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

Tabella 33

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	833	TAC analitico	
Francia	673	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	1 506		
TAC	1 585		

Tabella 34

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (ANF/2AC4-C)
Belgio	386	(1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	850	(1) (2)		
Germania	415	(1) (2)		
Francia	79	(1) (2)		
Paesi Bassi	292	(1) (2)		
Svezia	10	(1) (2)		
Unione	2 032	(1) (2)		
Regno Unito	17 355	(1) (2)		
TAC	19 387			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).
(2) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

Tabella 35

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
Belgio	36	TAC analitico	
Danimarca	926	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	15	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	13		
Unione	990		
TAC	Non pertinente		

Tabella 36

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
Belgio	316	(1)	TAC analitico	
Germania	361	(1)		
Spagna	338	(1)		
Francia	3 890	(1)		
Irlanda	880	(1)		
Paesi Bassi	304	(1)		
Unione	6 089	(1)		
Regno Unito	4 882	(1)		
TAC	10 971			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

Tabella 37

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	7 (ANF/07.)
Belgio	3 982	(1)	TAC analitico	
Germania	444	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	1 582	(1)		
Francia	25 550	(1)		
Irlanda	3 265	(1)		
Paesi Bassi	516	(1)		
Unione	35 339	(1)		
Regno Unito	10 783	(1)		
TAC	46 122			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

Tabella 38

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna		1 793	TAC analitico	
Francia		9 978	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione		11 771		
TAC		12 358		

Tabella 39

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	3a (HAD/03A.)
Belgio		27	TAC analitico	
Danimarca		4 573	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania		291		
Paesi Bassi		5		
Svezia		541		
Unione		5 437		
TAC		5 675		

Tabella 40

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgio	530 (1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	3 643 (1) (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	2 318 (1) (2)		
Francia	4 042 (1)		
Paesi Bassi	398 (1) (2)		
Svezia	325 (1) (2)		
Unione	11 256 (1)		
Norvegia	21 237 (3)		
Regno Unito	59 844		
TAC	92 337		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).
(2) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 3a (HAD/*03A.).
(3) Di cui 17 671 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione (HAD/*04-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito: acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione	6 970

Tabella 41

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/4N-S62)
Svezia	707 (1)	TAC analitico	
Unione	707	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

Tabella 42

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	26	TAC analitico	
Germania	27	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	1 198		
Irlanda	858		
Unione	2 109		
Regno Unito	11 951		
TAC	14 060		

Tabella 43

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (HAD/5BC6A.)
Belgio	25 [1]	TAC analitico	
Germania	26 [1]	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	1 132 [1]		
Irlanda	812 [1]		
Unione	1 995 [1]		
Regno Unito	8 294		
TAC	10 289		

[1] Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HAD/*2AC4.).

Tabella 44

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	16	(1)	TAC analitico	
Francia	989	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	329	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 334	(1)		
Regno Unito	365	(1)		
TAC	1 824	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta dell'eglefino.

Tabella 45

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	7a (HAD/07A.)
Belgio	8	TAC analitico	
Francia	36	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	214		
Unione	258		
Regno Unito	328		
TAC	586		

Tabella 46

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*		Zona:	3a (WHG/03A.)
Danimarca		362	TAC precauzionale	
Paesi Bassi		1	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia		39		
Unione		402		
TAC		455		

Tabella 47

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*		Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgio		2 456	TAC analitico	
Danimarca		10 621	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania		2 763		
Francia		15 963		
Paesi Bassi		6 139		
Svezia		14		
Unione		37 956		
Norvegia		15 934 [1]		
Regno Unito		105 449		
TAC		159 344		

[1] Di cui 13 259 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione (WHG/*04-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito: acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

Unione	21 407

Tabella 48

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	26	TAC analitico	
Francia	523	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda	1 280		
Unione	1 829		
Regno Unito	3 535		
TAC	5 364		

Tabella 49

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio	3 (1)	TAC analitico	
Francia	37 (1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda	211 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	1 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	252 (1)		
Regno Unito	394 (1)		
TAC	646 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 50

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio	394	TAC analitico	
Francia	24 234		
Irlanda	11 231		
Paesi Bassi	197		
Unione	36 056 [3] [4]		
Regno Unito	4 685 [1] [2]		
TAC	41 575		

([1]) Di cui il quantitativo massimo seguente può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/*7XAD). Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.

260

([2]) Di cui il quantitativo massimo seguente può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (WHG/*07D.).

4 425

([3]) Di cui i quantitativi massimi seguenti possono essere pescati nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/*7XAD). Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.

Belgio	22
Francia	1 347
Irlanda	624
Paesi Bassi	11
Unione	2 004

([4]) Di cui i quantitativi massimi seguenti possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (WHG/*07D.). Nei limiti di questi contingenti, nella zona 7d non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Belgio	372
Francia	22 888
Irlanda	10 607
Paesi Bassi	186
Unione	34 053

Tabella 51

Specie:	Merlano e merluzzo giallo *Merlangius merlangus* e *Pollachius pollachius*		Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/4N-S62)
Svezia	190	(1)	TAC precauzionale	
Unione	190		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

Tabella 52

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	3a (HKE/03A.)
Danimarca	1 516	(1)	TAC analitico	
Svezia	129	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	1 645			
TAC	1 645			

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

Tabella 53

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (HKE/2AC4-C)
Belgio	15	(1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	623	(1) (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	72	(1) (2)		
Francia	138	(1) (2)		
Paesi Bassi	36	(1) (2)		
Unione	884	(1) (2)		
Regno Unito	1 020	(1) (2)		
TAC	1 904			

(1) Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).
(2) Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).

Tabella 54

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	acque norvegesi della zona 4 (HKE/04-N.)
Belgio	12	TAC analitico	
Danimarca	1 108	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	125		
Francia	51	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	89		
Svezia	Non pertinente		
Unione	1 385		
TAC	Non pertinente		

Tabella 55

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
Belgio	272 (1)	TAC analitico	
Spagna	8 711 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	13 453 (1)		
Irlanda	1 630 (1)		
Paesi Bassi	175 (1)		
Unione	24 241 (1)		
Regno Unito	6 366 (1)		
TAC	30 607		

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e le acque dell'Unione della zona 4, nonché verso le acque del Regno Unito e le acque internazionali della zona 2a. Gli Stati membri danno notifica preliminare di tali trasferimenti alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: 8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

Belgio	36
Spagna	1 455
Francia	1 455
Irlanda	182
Paesi Bassi	18
Unione	3 146
Regno Unito	819

Tabella 56

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Belgio	9	([1])	TAC analitico	
Spagna	6 287		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	14 120			
Paesi Bassi	18	([1])		
Unione	20 434			
TAC	20 756			

([1]) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: 6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio	2
Spagna	1 821
Francia	3 279
Paesi Bassi	5
Unione	5 107

Tabella 57

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	acque norvegesi delle zone 2 e 4 (WHB/24-N.)
Danimarca	da fissare	TAC analitico	
Unione	da fissare		
TAC	851 344		

Tabella 58

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	38 983 (1)	TAC analitico	
Germania	15 157 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	33 049 (1) (2)		
Francia	27 129 (1)		
Irlanda	30 188 (1)		
Paesi Bassi	47 537 (1)		
Portogallo	3 070 (1) (2)		
Svezia	9 643 (1)		
Unione	204 756 (1) (3)		
Norvegia	47 905 (4) (5)		
Isole Fær Øer	Non pertinente		
Regno Unito	Non pertinente		
TAC	851 344		

(1) Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di tonnellate da fissare per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla percentuale seguente dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): percentuale da fissare

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e verso le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

(3) Condizione speciale: nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen è possibile pescare il quantitativo seguente dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2):

Da fissare

(4) Può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6a a nord di 56° 30' N e nelle zone 6b e 7 a ovest di 12° O (WHB/*46AB7-EU).

(5) Condizione speciale: il quantitativo seguente del contingente norvegese può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6a a nord di 56° 30' N e nelle zone 6b e 7 a ovest di 12° O:

Da fissare

Tabella 59

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	26 242	TAC analitico	
Portogallo	6 561	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	32 803 (1)		
TAC	851 344		

(1) Condizione speciale: nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen è possibile pescare il quantitativo seguente dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2):

Da fissare

Tabella 60

Specie:	Limanda e passera lingua di cane *Microstomus kitt* e *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (L/W/2AC4-C)
Belgio	97	TAC analitico	
Danimarca	269		
Germania	34		
Francia	73		
Paesi Bassi	223		
Svezia	3		
Unione	699 (3) (4)		
Regno Unito	1 357 (1) (2)		
TAC	2 056		

(1) Di cui può essere pescato il quantitativo massimo seguente di limanda (LEM/2AC47D). Tale quantitativo può essere pescato nelle zone seguenti e le catture sono comunicate separatamente: acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4, acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C) e acque del Regno Unito e dell'Unione della zona 7d (LEM/*07D.).

605

(2) Di cui può essere pescato il quantitativo massimo seguente di passera lingua di cane (WIT/2AC47D). Tale quantitativo può essere pescato nelle zone seguenti e le catture sono comunicate separatamente: acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4, acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C) e acque del Regno Unito e dell'Unione della zona 7d (WIT/*07D.).

752

Specie:	Limanda e passera lingua di cane *Microstomus kitt* e *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (L/W/2AC4-C)

([3]) Di cui possono essere pescati i quantitativi massimi seguenti di limanda (LEM/2AC43A7D). Tale quantitativo può essere pescato nelle zone seguenti e le catture sono comunicate separatamente: acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4, acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C), acque dell'Unione della zona 3a (LEM/*03A-C) e acque del Regno Unito e dell'Unione della zona 7d (LEM/*07D.).

Belgio	43
Danimarca	120
Germania	15
Francia	33
Paesi Bassi	99
Svezia	1
Unione	311

([4]) Di cui possono essere pescati i quantitativi massimi seguenti di passera lingua di cane (WIT/2AC43A7D). Tale quantitativo può essere pescato nelle zone seguenti e le catture sono comunicate separatamente: acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4, acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C), acque dell'Unione della zona 3a (WIT/*03A-C) e acque del Regno Unito e dell'Unione della zona 7d (WIT/*07D.).

Belgio	54
Danimarca	148
Germania	19
Francia	41
Paesi Bassi	124
Svezia	2
Unione	388

Tabella 61

Specie:	Limanda *Microstomus kitt*		Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (LEM/03A-C.)
Danimarca	92	([1])	TAC analitico	
Germania	1	([1])		
Paesi Bassi	5	([1])		
Svezia	3	([1])		
Unione	101	([1])		
TAC	101			

([1]) Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C1).

Tabella 62

Specie:	Limanda *Microstomus kitt*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 7d (LEM/07D.)
Belgio	42	(1)	TAC analitico	
Francia	21	(1)		
Paesi Bassi	4	(1)		
Unione	67	(1)		
Regno Unito	16	(1)		
TAC	83			

(1) Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nonché nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C2).

Tabella 63

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (BLI/5B67-)
Germania	109		TAC analitico	
Estonia	16		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	343			
Francia	7 811			
Irlanda	30			
Lituania	7			
Polonia	3			
Altri	30	(1)		
Unione	8 349			
Norvegia	0	(2)		
Isole Fær Øer	0	(3)		
Regno Unito	2 783			
TAC	11 132			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).
(2) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).
(3) Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30' N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Tabella 64

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	Zona:	acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	0	TAC analitico	
Spagna	37		
Francia	1		
Lituania	0		
Altri	0 (1)		
Unione	38		
Regno Unito	0		
TAC	38		

(1) Il contingente non assegnato «Altri» destinato agli Stati membri sprovvisti di quote riguarda esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

Tabella 65

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (BLI/24-)
Danimarca	2 (1)	TAC precauzionale	
Germania	2 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	2 (1)		
Francia	8 (1)		
Altri	2 (1) (2)		
Unione	16 (1)		
Regno Unito	6 (1)		
TAC	22 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Il contingente non assegnato «Altri» destinato agli Stati membri sprovvisti di quote riguarda esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

Tabella 66

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	1,5	(1)	TAC precauzionale	
Germania	1	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	1,5	(1)		
Unione	4	(1)		
TAC	4	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 67

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca	5		TAC precauzionale	
Germania	5			
Francia	5			
Altri	2	(1)		
Unione	19			
Regno Unito	6			
TAC	25			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).

Tabella 68

Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgio	8	TAC analitico	
Danimarca	61		
Germania	8		
Svezia	24		
Unione	101		
Regno Unito	0		
TAC	101		

Tabella 69

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	9	(1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	133	(1) (2)		
Germania	83	(1) (2)		
Francia	74	(1)		
Paesi Bassi	3	(1)		
Svezia	6	(1) (2)		
Unione	308	(1)		
Regno Unito	1 269	(1) (2)		
TAC	1 586			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).
(2) Condizione speciale: di cui fino al 35 %, ma non oltre un quantitativo pari a 75 tonnellate, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).

Tabella 70

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EI.)
Belgio	1	(1)	TAC precauzionale	
Danimarca	1	(1)		
Germania	1	(1)		
Francia	1	(1)		
Unione	4	(1)		
Regno Unito	1	(1)		
TAC	5	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 71

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	27	(1)	TAC analitico	
Danimarca	5	(1)		
Germania	98	(1)		
Irlanda	527	(1)		
Spagna	1 971	(1)		
Francia	2 101	(1)		
Portogallo	5	(1)		
Unione	4 734	(1)		
Norvegia	0	(2) (3) (4)		
Isole Fær Øer	0	(5) (6)		
Regno Unito	2 901	(1)		
TAC	7 635			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 50 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

0

(3) Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/*5B67-)	0
brosme (USK/*5B67-)	0

(4) I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente:

0

(5) Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6a a nord di 56° 30' N e 6b (LIN/*6BAN.).

(6) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il quantitativo seguente in tonnellate (OTH/*6AB.):

0

Tabella 72

Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	acque norvegesi della zona 4 (LIN/04-N.)
Belgio	4	TAC precauzionale	
Danimarca	443	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	12		
Francia	5		
Paesi Bassi	1		
Unione	465		
TAC	Non pertinente		

Tabella 73

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 158	TAC analitico	
Danimarca	1 158		
Germania	17		
Francia	34		
Paesi Bassi	596		
Unione	2 963		
Regno Unito	19 180		
TAC	22 143		

Tabella 74

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	acque norvegesi della zona 4 (NEP/04-N.)
Danimarca	200	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	200		
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Tabella 75

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna		33	TAC analitico	
Francia		132		
Irlanda		221		
Unione		386		
Regno Unito		15 981		
TAC		16 367		

Tabella 76

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna		682 (1)	TAC analitico	
Francia		2 764 (1)		
Irlanda		4 191 (1)		
Unione		7 637 (1)		
Regno Unito		5 530 (1)		
TAC		13 167 (1)		

(1) Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:
unità funzionale 16 della sottozona 7 (NEP/*07U16)

Spagna	654
Francia	410
Irlanda	787
Unione	1 851
Regno Unito	318

Tabella 77

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	0 (1)	TAC analitico	
Svezia	0 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027.

Tabella 78

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (PRA/2AC4-C)
Danimarca	0	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	0		
Unione	0		
Regno Unito	0		
TAC	0		

Tabella 79

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/4N-S62)
Danimarca	25	TAC analitico	
Svezia	123 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	148		
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

Tabella 80

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio		103	TAC analitico	
Danimarca		13 392	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania		69		
Paesi Bassi		2 575		
Svezia		717		
Unione		16 856		
TAC		19 346		

Tabella 81

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio		6 026	TAC analitico	
Danimarca		19 583	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania		5 649		
Francia		1 130		
Paesi Bassi		37 660		
Unione		70 048		
Norvegia		10 122 [1]		
Regno Unito		38 277		
TAC		144 605		

[1] Di cui 8 423 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione (PLE/*3AX4-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito: acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione	32 865

Tabella 82

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia	13	TAC precauzionale	
Irlanda	173		
Unione	186		
Regno Unito	288		
TAC	474		

Tabella 83

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgio	17	TAC analitico	
Francia	7		
Irlanda	132		
Paesi Bassi	5		
Unione	161		
Regno Unito	314		
TAC	614		

Tabella 84

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	292		TAC analitico	
Francia	973		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 265	([3]) ([4])		
Regno Unito	811	([1]) ([2])	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	2 203			

([1]) Di cui il quantitativo massimo seguente può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (PLE/*07D.): 215

([2]) Di cui il quantitativo massimo seguente può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7e (PLE/*07E.): 596

([3]) Di cui i quantitativi massimi seguenti possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (PLE/*07D.):

Belgio	242
Francia	807
Unione	1 049

([4]) Di cui i quantitativi seguenti possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7e (PLE/*07E.):

Belgio	50
Francia	166
Unione	216

Tabella 85

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio	27	TAC analitico	
Francia	48	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	7		
Unione	82	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	30		
TAC	114		

Tabella 86

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio		8	TAC analitico	
Francia		15	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda		53		
Paesi Bassi		31		
Unione		107		
Regno Unito		23		
TAC		130		

Tabella 87

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Spagna		1	TAC analitico	
Francia		45		
Irlanda		13		
Unione		59		
Regno Unito		34 [1]		
TAC		93		

[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 88

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	7 (POL/07.)
Belgio	63	(1)	TAC analitico	
Spagna	4	(1)		
Francia	1 447	(1)		
Irlanda	154	(1)		
Unione	1 668	(1)		
Regno Unito	556			
TAC	2 224	(1)		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

Tabella 89

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio	15	(1)	TAC analitico	
Danimarca	1 836	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	4 637	(1)		
Francia	10 913	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	46	(1)		
Svezia	252	(1)		
Unione	17 699	(1)		
Norvegia	29 608	(2)		
Regno Unito	6 746			
TAC	54 053			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).

(2) Di cui 23 388 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito: acque norvegesi della zona 4 (POK/*04N-)

Unione	15 980

Tabella 90

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	244	(1)	TAC analitico	
Francia	2 423	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	81	(1)		
Unione	2 748	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	0			
Regno Unito	2 860			
TAC	5 608			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (POK/*2AC4C)

Tabella 91

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (POK/4N-S62)
Svezia	880	(1)	TAC analitico	
Unione	880		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

Tabella 92

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	83		
Irlanda	41		
Unione	124		
Regno Unito	22		
TAC	146		

Tabella 93

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio *Scophthalmus maximus* e *Scophthalmus rhombus*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (T/B/2AC4-C)
Belgio	364	TAC analitico	
Danimarca	777	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	198		
Francia	94		
Paesi Bassi	2 753		
Svezia	6		
Unione	4 192 (3) (4)		
Regno Unito	1 048 (1) (2)		
TAC	5 240		

(1) Di cui può essere pescato il quantitativo massimo seguente di rombo chiodato (TUR/2AC4-C):

654

(2) Di cui può essere pescato il quantitativo massimo seguente di rombo liscio (BLL/2AC47DE). Tale quantitativo può essere pescato nelle zone seguenti e le catture sono comunicate separatamente: acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4, acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C) e acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 7de (BLL/*7DE.).

394

(3) Di cui possono essere pescati i quantitativi massimi seguenti di rombo chiodato (TUR/2AC4-C):

Belgio	227
Danimarca	485
Germania	124
Francia	58
Paesi Bassi	1 719
Svezia	3
Unione	2 616

(4) Di cui possono essere pescati i quantitativi massimi seguenti di rombo liscio (BLL/2AC43A7DE). Tale quantitativo può essere pescato nelle zone seguenti e le catture sono comunicate separatamente: acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4, acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C), acque dell'Unione della zona 3a (BLL/*03A-C) e acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 7de (BLL/*7DE.).

Belgio	137
Danimarca	292
Germania	75
Francia	35
Paesi Bassi	1 035
Svezia	2
Unione	1 576

Tabella 94

Specie:	Rombo liscio *Scophthalmus rhombus*		Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (BLL/03A-C.)
Danimarca	145	(1)	TAC analitico	
Germania	0	(1)		
Paesi Bassi	14	(1)		
Svezia	27	(1)		
Unione	186	(1)		
TAC	186			

(1) Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C1).

Tabella 95

Specie:	Rombo liscio *Scophthalmus rhombus*		Zona:	7d e 7e (BLL/07DE.)
Belgio	172	(1)	TAC analitico	
Francia	384	(1)		
Paesi Bassi	4	(1)		
Unione	560	(1)		
Regno Unito	353	(1)		
TAC	913			

(1) Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C2).

Tabella 96

Specie:	Razze		Zona:	acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a
	Rajiformes			(SRX/2AC4-C)
Belgio	583	(1) (2) (3) (4)	TAC precauzionale	
Danimarca	23	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	29	(1) (2) (3)		
Francia	92	(1) (2) (3) (4)		
Paesi Bassi	498	(1) (2) (3) (4)		
Unione	1 225	(1) (3)		
Regno Unito	2 727	(1) (2) (3) (4)		
TAC	3 952	(3)		

(1) Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2) Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture tenute a bordo per bordata di pesca. Questa condizione si applica esclusivamente ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Questa disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che è stato mantenuto nella legislazione del Regno Unito.

(3) Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

(4) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i pertinenti divieti previsti nel diritto dell'Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Tabella 97

Specie:	Razze		Zona:	acque dell'Unione della zona 3a
	Rajiformes			(SRX/03A-C.)
Danimarca	84	(1)	TAC precauzionale	
Svezia	24	(1)		
Unione	108	(1)		
TAC	108			

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

Tabella 98

Specie:	Razze		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k
	Rajiformes			(SRX/67AKXD)
Belgio	783	(1) (2) (3) (4) (5) (6)	TAC precauzionale	
Estonia	4	(1) (2) (3) (4) (5) (6)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	3 516	(1) (2) (3) (4) (5) (6)		
Germania	10	(1) (2) (3) (4) (5) (6)		
Irlanda	1 131	(1) (2) (3) (4) (5) (6)		
Lituania	18	(1) (2) (3) (4) (5) (6)		
Paesi Bassi	3	(1) (2) (3) (4) (5) (6)		
Portogallo	19	(1) (2) (3) (4) (5) (6)		
Spagna	946	(1) (2) (3) (4) (5) (6)		
Unione	6 430	(1) (2) (3) (4) (5) (6)		
Regno Unito	2 890	(1) (2) (3) (4) (5) (6)		
TAC	9 320	(3) (4) (5) (6)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti previsti nel diritto dell'Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Le catture di questa specie nella zona 7e sono imputate ai quantitativi previsti nel TAC distinto (RJU/7DE.). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7f-k non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Specie:	Razze	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k
	Rajiformes		(SRX/67AKXD)

([4]) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle zone 7e, 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone 7f, 7g e 7e non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito.

Specie:	Razza dagli occhi piccoli		Zona:	7f e 7g
	Raja microocellata			(RJE/7FG.)
Belgio	6	([1])	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Estonia	0	([1])		
Francia	25	([1])		
Germania	0	([1])		
Irlanda	8	([1])		
Lituania	0	([1])		
Paesi Bassi	0	([1])		
Portogallo	0	([1])		
Spagna	7	([1])		
Unione	46	([1])		
Regno Unito	57	([1])		
TAC	103			

([1]) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti nel diritto dell'Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate.

Specie:	Razza dagli occhi piccoli	Zona:	7e
	Raja microocellata		(RJE/07E.)
Belgio	1	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Estonia	0		
Francia	6		
Germania	0		
Irlanda	2		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	2		
Unione	11		
Regno Unito	5		
TAC	16		

Specie:	Razze	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k
	Rajiformes		(SRX/67AKXD)

([5]) Di cui i quantitativi massimi seguenti di razza spinosa (RJF/67AKXD) possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k:

Specie:	Razza spinosa		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k
	Leucoraja fullonica			(RJF/67AKXD)
Belgio	11	([1])	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Estonia	0	([1])		
Francia	51	([1])		
Germania	0	([1])		
Irlanda	16	([1])		
Lituania	0	([1])		
Paesi Bassi	0	([1])		
Portogallo	0	([1])		
Spagna	14	([1])		
Unione	92	([1])		
Regno Unito	42	([1])		
TAC	134			

([1]) Condizione speciale: di cui fino al 5 % di razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) può essere pescato nelle acque della zona 7d (RJF/*07D.), fatti salvi i pertinenti divieti previsti nel diritto dell'Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) sono comunicate separatamente (RJF/*07D.).

([6]) Di cui i quantitativi massimi seguenti di razza rotonda (RJI/67AKXD) possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k:

Specie:	Razza rotonda		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k
	Leucoraja circularis			(RJI/67AKXD)
Belgio	2	([1])	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Estonia	0	([1])		
Francia	11	([1])		
Germania	0	([1])		
Irlanda	3	([1])		
Lituania	0	([1])		
Paesi Bassi	0	([1])		
Portogallo	0	([1])		
Spagna	3	([1])		
Unione	19	([1])		
Regno Unito	8	([1])		
TAC	27			

([1]) Condizione speciale: di cui fino al 5 % di razza rotonda(*Leucoraja circularis*) può essere pescato nelle acque della zona 7d (RJI/*07D.), fatti salvi i pertinenti divieti previsti nel diritto dell'Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza rotonda (*Leucoraja circularis*) sono comunicate separatamente (RJI/*07D.).

Tabella 99

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	7d (SRX/07D.)
Belgio	299	(1) (2) (3) (4)	TAC precauzionale	
Francia	2 509	(1) (2) (3) (4)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	16	(1) (2) (3) (4)		
Unione	2 824	(1) (2) (3) (4) (6)		
Regno Unito	529	(1) (2) (3) (4) (5)		
TAC	3 353	(4)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*).

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Le catture di questa specie sono imputate ai quantitativi previsti nel TAC distinto (RJU/7DE.).

(5) Di cui fino a 3 tonnellate di razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d.

(6) Di cui i quantitativi massimi seguenti di razza dagli occhi piccoli (RJE/07D.) possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d:

Belgio	1
Francia	12
Paesi Bassi	0
Unione	13

Tabella 100

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*		Zona:	7d e 7e (RJU/7DE.)
Belgio	283	(1)	TAC analitico	
Estonia	1	(1)		
Francia	1 390	(1)		
Germania	3	(1)		
Irlanda	367	(1)		
Lituania	6	(1)		
Paesi Bassi	3	(1)		
Portogallo	6	(1)		
Spagna	306	(1)		
Unione	2 365	(1)		
Regno Unito	1 274	(1)		
TAC	3 639	(1)		

(1) Gli esemplari possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per i pescherecci dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti nel diritto dell'Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate.

Tabella 101

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio	12	(1) (2)	TAC precauzionale	
Francia	2 207	(1) (2)		
Portogallo	1 789	(1) (2)		
Spagna	1 800	(1) (2)		
Unione	5 808	(1) (2)		
Regno Unito	13	(1) (2)		
TAC	5 821	(2)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze *Rajiformes*	Zona:	acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)

([2]) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Tale specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte da questo TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti previsti nel diritto dell'Unione per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli riportati di seguito:

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*		Zona:	acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
Belgio	0		TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	13	([1])		
Portogallo	10			
Spagna	10	([2])		
Unione	33			
Regno Unito	0			
TAC	33			

([1]) 28,5 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/8-C.SEN). Prima di autorizzare le catture la Francia comunica alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

([2]) 21,5 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/8-C.SEN). Prima di autorizzare le catture la Spagna comunica alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*		Zona:	acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
Belgio	0		TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	20			
Portogallo	15	([1])		
Spagna	15			
Unione	50			
Regno Unito	0			
TAC	50			

([1]) 50 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/9-C.SEN). Prima di autorizzare le catture il Portogallo comunica alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

Tabella 102

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (GHL/2A-C46)
Danimarca	23	TAC analitico	
Germania	40		
Estonia	23		
Spagna	23		
Francia	375		
Irlanda	23		
Lituania	23		
Polonia	23		
Unione	553		
Norvegia	0		
Regno Unito	1 468		
TAC	2 021		

Tabella 103

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b e 3c; 3d e 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A34-N.)
Belgio	135 (1) (2) (3)	TAC analitico	
Danimarca	6 802 (1) (2) (3) (5)		
Germania	140 (1) (2) (3)		
Francia	424 (1) (2) (3)		
Paesi Bassi	426 (1) (2) (3)		
Svezia	1 443 (1) (2) (3) (4)		
Unione	9 370 (1) (2) (3)		
TAC	156 921 (1)		

(1) Questo contingente si applica dal 1º gennaio 2026 al 30 giugno 2026.

Specie:	Sgombro	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b e 3c; 3d e 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a
	Scomber scombrus		(MAC/2A34-N.)

([2]) Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a (MAC/*03A.)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c (MAC/*3A4BC)	4b (MAC/*04B.)	4c (MAC/*04C.)	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14)
Belgio	0	0	0	0	81
Danimarca	0	4 130	0	0	4 081
Germania	0	0	0	0	84
Francia	0	490	0	0	254
Paesi Bassi	0	490	0	0	256
Svezia	0	0	390	10	866
Unione	0	5 110	390	10	5 622

([3]) Nei limiti di questi contingenti, e d'intesa con lo Stato costiero interessato, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*02A4AN-)	acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	Da fissare	Da fissare
Danimarca	Da fissare	Da fissare
Germania	Da fissare	Da fissare
Francia	Da fissare	Da fissare
Paesi Bassi	Da fissare	Da fissare
Svezia	Da fissare	Da fissare
Unione	Da fissare	Da fissare

([4]) Condizione speciale: il quantitativo seguente può essere prelevato nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

242

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

([5]) Nei limiti di questo contingente, la Danimarca effettua i seguenti trasferimenti, che possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6, 7, 8d; nelle acque dell'Unione delle zone 8a, 8b e 8e; nelle acque internazionali delle zone 12 e 14; e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a e 5b (MAC/*2A14):

Germania	94
Spagna	0
Estonia	1
Francia	63
Irlanda	313
Lettonia	1
Lituania	1
Paesi Bassi	137
Polonia	7

Tabella 104

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)

Germania	2 945	(1) (2)	TAC analitico
Spagna	3	(1) (2)	
Estonia	24	(1) (2)	
Francia	1 964	(1) (2)	
Irlanda	9 817	(1) (2)	
Lettonia	18	(1) (2)	
Lituania	18	(1) (2)	
Paesi Bassi	4 295	(1) (2)	
Polonia	207	(1) (2)	
Unione	19 291	(1) (2)	
Norvegia	0	(2) (3) (4)	
Isole Fær Øer	0	(5)	
Regno Unito	Non pertinente	(2)	
TAC	156 921	(1)	

(1) Questo contingente si applica dal 1º gennaio 2026 al 30 giugno 2026.
(2) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).
(3) Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).
(4) La Norvegia può pescare il quantitativo indicato di seguito a titolo di limite di accesso a nord di 56° 30' N (MAC/*N5630). I quantitativi non imputati conformemente alla nota 2 sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia.

Da fissare

(5) Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1º gennaio al 15 febbraio e dal 1º ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque del Regno Unito della zona 4a. Nei periodi dal 1º gennaio al 14 febbraio e dal 1º agosto al 31 dicembre (MAC/*4A-UK)	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*2AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO2)
Germania	2 945	Da fissare	Da fissare
Spagna	3	Da fissare	Da fissare
Estonia	24	Da fissare	Da fissare
Francia	1 964	Da fissare	Da fissare
Irlanda	9 817	Da fissare	Da fissare
Lettonia	18	Da fissare	Da fissare
Lituania	18	Da fissare	Da fissare
Paesi Bassi	4 295	Da fissare	Da fissare
Polonia	207	Da fissare	Da fissare
Unione	19 291	Da fissare	Da fissare
Regno Unito	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente

Tabella 105

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*		Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	5 907	(1) (2)	TAC analitico	
Francia	39	(1) (2)		
Portogallo	1 221	(1) (2)		
Unione	7 167			
TAC	156 921	(1)		

(1) Questo contingente si applica dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026.
(2) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: 8b (MAC/*08B.)

Spagna	496
Francia	3
Portogallo	103

Tabella 106

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SOL/24-C.)
Belgio	900		TAC analitico	
Danimarca	411			
Germania	720			
Francia	180			
Paesi Bassi	8 121			
Unione	10 332			
Norvegia	5	(1)		
Regno Unito	2 117			
TAC	12 454			

(1) Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-EU.).

Tabella 107

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda		46	TAC precauzionale	
Unione		46		
Regno Unito		11		
TAC		57		

Tabella 108

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	7a (SOL/07A.)
Belgio		279	TAC analitico	
Francia		4	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda		69		
Paesi Bassi		88		
Unione		440		
Regno Unito		96		
TAC		545		

Tabella 109

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgio		335	TAC analitico	
Francia		669		
Unione		1 004		
Regno Unito		255		
TAC		1 275		

Tabella 110

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgio	38	([1])	TAC analitico	
Francia	411	([1])	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	449	([1])		
Regno Unito	758	([1])		
TAC	1 213	([1])		

([1]) Condizione speciale: fino al 3 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione europea della zona 7h e comunicato con il codice seguente: (SOL/*07H).

Tabella 111

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio	567	TAC analitico	
Francia	57	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	28		
Unione	652		
Regno Unito	320		
TAC	989		

Tabella 112

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	14	TAC precauzionale	
Francia	28		
Irlanda	77		
Paesi Bassi	23		
Unione	142		
Regno Unito	28		
TAC	170		

Tabella 113

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*		Zona:	3a (SPR/03A.)
Danimarca	0	(1) (2) (3)	TAC analitico	
Germania	0	(1) (2) (3)		
Svezia	0	(1) (2) (3)		
Unione	0	(1) (2) (3)		
TAC	0	(2)		

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(2) Questo contingente si applica dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027.
(3) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

Tabella 114

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SPR/2AC4-C)
Belgio	0	(1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	0	(1) (2)		
Germania	0	(1) (2)		
Francia	0	(1) (2)		
Paesi Bassi	0	(1) (2)		
Svezia	0	(1) (2) (3)		
Unione	0	(1) (2)		
Norvegia	0	(1)		
Isole Fær Øer	0	(1) (4)		
Regno Unito	0	(1)		
TAC	0	(1)		

(1) Questo contingente si applica dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027.
(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(3) Compresi i cicerelli.
(4) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

Tabella 115

Specie:	Spratto *Sprattus sprattus*		Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio		0 (1)	TAC analitico	
Danimarca		0 (1)		
Germania		0 (1)		
Francia		0 (1)		
Paesi Bassi		0 (1)		
Unione		0 (1)		
Regno Unito		0 (1)		
TAC		0 (1)		

(1) Questo contingente si applica dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027.

Tabella 116

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*		Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (DGS/03A-C.)
Danimarca		237	TAC analitico	
Svezia		558		
Unione		795		
TAC		795		

Tabella 117

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*	Zona:	acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (DGS/2AC4-C)
Belgio	41	TAC analitico	
Danimarca	234		
Germania	42		
Francia	75		
Paesi Bassi	64		
Svezia	3		
Unione	459		
Regno Unito	1 958		
TAC	2 417		

Tabella 118

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*	Zona:	6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	473	TAC analitico	
Germania	101		
Spagna	245		
Francia	2 017		
Irlanda	1 273		
Paesi Bassi	7		
Portogallo	10		
Unione	4 126		
Regno Unito	3 537		
TAC	7 663		

Tabella 119

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	1	(1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	266	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	23	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	5	(1) (2)		
Francia	22	(1) (2) (3)		
Irlanda	17	(1) (2)		
Paesi Bassi	160	(1) (2) (3)		
Portogallo	1	(1) (2)		
Svezia	75	(1) (2)		
Unione	570	(1)		
Norvegia	0	(4)		
Regno Unito	388	(1) (2) (3)		
TAC	970			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Fino allo 0 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(3) Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente pescato nella divisione 7d può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).
(4) Non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d.

Tabella 120

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.		Zona:	acque del Regno Unito delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
Danimarca	6 201	(1) (3) (5)	TAC analitico	
Germania	4 838	(1) (2) (3) (4) (5)		
Spagna	6 599	(4) (5)		
Francia	2 490	(1) (2) (4) (5)		
Irlanda	16 113	(1) (5)		
Paesi Bassi	19 413	(1) (2) (5)		
Portogallo	636	(4) (5)		
Svezia	675	(1) (5)		
Unione	56 965			
Isole Fær Øer	0	(3)		
Regno Unito	6 016	(1) (2) (5)		
TAC	64 072			

(1) Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente utilizzato nelle acque del Regno Unito della zona 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).
(2) Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.).
(3) Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.
(4) Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2).
(5) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino e merlano (OTH/* 2A-14) che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino e merlano imputate al contingente e le altre catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non possono superare complessivamente il 9 % del contingente.

Tabella 121

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	8c (JAX/08C.)
Spagna	8 638	(1)	TAC analitico	
Francia	150			
Portogallo	854	(1)		
Unione	9 642			
TAC	10 142			

(1) Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

Tabella 122

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse *Trisopterus esmarkii*	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NOP/2A3A4.)

Anno	**2026**	**2027**	TAC analitico
Danimarca	282,738 (1) (2)	0 (4)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	0,054 (1) (2) (3)	0 (4)	
Paesi Bassi	0,208 (1) (2) (3)	0 (4)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	283,000 (1) (2) (3)	0 (4)	
Regno Unito	100,000 (1) (2) (3)	0 (4)	
TAC	400 (1)	0 (4)	

(1) Può essere pescato soltanto dal 1º novembre 2025 al 31 ottobre 2026.
(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(3) Il contingente di catture accessorie può essere pescato soltanto nelle acque del Regno Unito e dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.
(4) Può essere pescato soltanto dal 1º novembre 2026 al 31 ottobre 2027.

Tabella 123

Specie:	Pesce industriale	Zona:	acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)

Svezia	800 (1) (2)	TAC precauzionale
Unione	800	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.
(2) Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):
400

Tabella 124

Specie:	Altre specie	Zona:	acque dell'Unione delle zone 6 e 7 (OTH/67-EU)

Unione	Non pertinente	TAC precauzionale
Norvegia	0 (1)	
TAC	Non pertinente	

(1) Da pescare esclusivamente con palangari.

Tabella 125

Specie:	Altre specie	Zona:	acque norvegesi della zona 4 (OTH/04-N.)
Belgio	12	TAC precauzionale	
Danimarca	1 112	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	125		
Francia	52		
Paesi Bassi	89		
Svezia	Non pertinente (1)		
Unione	1 390 (2)		
TAC	Non pertinente		

(1) Contingente di «Altre specie» assegnato a un livello consuetudinario dalla Norvegia alla Svezia.
(2) Specie non coperte da altri TAC.

Tabella 126

Specie:	Altre specie	Zona:	acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/46AN-EU)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	300 (1) (2)		
Isole Fær Øer	0		
TAC	Non pertinente		

(1) Limitatamente alla zona 4 (OTH/*4-EU).
(2) Specie non coperte da altri TAC.

PARTE C

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento sono indicati di seguito.

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione delle zone 3b e 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, zone 6, 7 e 8; pesci tamburo, zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b e acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, acque dell'Unione della zona 7d; razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b e acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona 7.

PARTE D

Specie vietate di acque profonde

(1) Squali di acque profonde

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Apristurus spp.	API	Gattucci oceanici
Centrophorus spp. ([1])	CWO	Centrofori
Centroscyllium fabricii	CFB	Pescecane nero
Centroscymnus coelolepis ([2])	CYO	Squalo portoghese
Centroscymnus crepidater	CYP	Squalo musolungo
Chlamydoselachus anguineus	HXC	Squalo serpente
Dalatias licha ([3])	SCK	Zigrino
Deania calcea ([4])	DCA	Squalo becco d'uccello
Etmopterus princeps	ETR	Sagrì atlantico
Etmopterus spinax	ETX	Sagrì nero
Galeus melastomus	SHO	Boccanera
Galeus murinus	GAM	Gattuccio islandese
Hexanchus griseus	SBL	Squalo capopiatto
Oxynotus paradoxus	OXN	Pesce porco atlantico
Scymnodon ringens	SYR	Cagnolo atlantico
Somniosus microcephalus	GSK	Squalo di Groenlandia

([1]) Si applica anche al sagrì (*Centrophorus squamosus*) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.
([2]) Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.
([3]) Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.
([4]) Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

(2) Razze di acque profonde (*Rajiformes*)

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Raja fyllae	RJY	Razza rotonda boreale
Raja hyperborea	RJG	Razza iperborea
Raja nidarosiensis	JAD	Razza norvegese

(3) Chimere di acque profonde (*Chimaeridae*)

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Chimaera monstrosa	CMO	Chimera mostruosa
Chimaera opalescens	WCH	Chimera opalescente
Harriotta haeckeli	HCH	Chimera di Haeckel
Harriotta raleighana	HCR	Chimera naso stretto
Hydrolagus affinis	CYA	Chimera dagli occhi piccoli
Hydrolagus lusitanicus	KXA	Chimera portoghese
Hydrolagus mirabilis	CYH	Chimera dagli occhi grandi
Hydrolagus pallidus	CYZ	Chimera pallida
Rhinochimaera atlantica	RCT	Chimera atlantica

PARTE F

Stock condivisi di acque profonde

Tabella 1

Specie:	Pesce sciabola nero *Aphanopus carbo*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12 (BSF/56712-)
Germania	7	(1)	TAC analitico	
Estonia	3	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	18	(1)		
Spagna	35	(1)		
Francia	491	(1)		
Lettonia	23	(1)		
Lituania	0	(1)		
Polonia	0	(1)		
Altri	2	(2)		
Unione	579	(1)		
Regno Unito	35	(1)		
TAC	614			

(1) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9 e 10 (BSF/*8910-).
(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).

Tabella 2

Specie:	Pesce sciabola nero *Aphanopus carbo*	Zona:	acque dell'Unione e internazionali delle zone 8, 9 e 10 (BSF/8910-)
Spagna	3	TAC analitico	
Francia	8		
Portogallo	1 032		
Unione	1 043		
TAC	1 043		

Tabella 3

Specie:	Berici		Zona:	acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14
	Beryx spp.			(ALF/3X14-)
Irlanda		5 (1)	TAC precauzionale	
Spagna		40 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia		11 (1)		
Portogallo		118 (1)		
Unione		174 (1)		
Regno Unito		5 (1)		
TAC		179 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 4

Specie:	Granatiere di roccia		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b
	Coryphaenoides rupestris			(RNG/5B67-)
Germania		3 (1) (2) (4)	TAC precauzionale	
Estonia		19 (1) (2) (4)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda		86 (1) (2) (4)		
Spagna		21 (1) (2) (4)		
Francia		1 092 (1) (2) (4)		
Lituania		25 (1) (2) (4)		
Polonia		13 (1) (2) (4)		
Altri		3 (1) (2) (3) (4)		
Unione		1 262 (1) (2) (4)		
Regno Unito		64 (1) (2) (4)		
TAC		1 326 (1) (2)		

(1) Di cui non più del 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia e RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax (*Macrourus berglax*)).

(2) La pesca diretta di granatiere berglax non è consentita. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a tale contingente e non possono superare l'1 % di quest'ultimo.

(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia e RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).

(4) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta dei granatieri.

Tabella 5

Specie:	Granatiere di roccia *Coryphaenoides rupestris*		Zona:	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/8X14-)
Germania	11	(1) (2) (3)	TAC precauzionale	
Irlanda	2	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	1 195	(1) (2) (3)		
Francia	55	(1) (2) (3)		
Lettonia	19	(1) (2) (3)		
Lituania	2	(1) (2) (3)		
Polonia	374	(1) (2) (3)		
Unione	1 658	(1) (2) (3)		
Regno Unito	5	(1) (2) (3)		
TAC	1 663	(1) (2)		

(1) Di cui non più del 10 % può essere pescato nelle zone 6 e 7 e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia e RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax (*Macrourus berglax*)).
(2) La pesca diretta di granatiere berglax non è consentita. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a tale contingente e non possono superare l'1 % di quest'ultimo.
(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta dei granatieri.

Tabella 6

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*		Zona:	6, 7 e 8 (SBR/678-)
Irlanda	3	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	85	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	4	(1)		
Altri	3	(1) (2)		
Unione	95	(1)		
Regno Unito	11	(1)		
TAC	105	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).

Tabella 7

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*		Zona:	acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10 (SBR/10-)
Anno	**2026**	**2027**		
Spagna	3	3	TAC analitico	
Portogallo	376	419		
Unione	379	422		
Regno Unito	3	4		
TAC	382	426		

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Tabella 1

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	11	TAC analitico	
Danimarca	10 675		
Germania	1 869		
Spagna	35		
Francia	461		
Irlanda	2 763		
Paesi Bassi	3 820		
Polonia	540		
Portogallo	35		
Finlandia	165		
Svezia	3 956		
Unione	24 330		
Regno Unito	Non pertinente		
TAC	533 914		

Condizione speciale: nei limiti dei suddetti contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Unione	Da fissare

zone 2 e 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio	Da fissare
Danimarca	Da fissare
Germania	Da fissare
Spagna	Da fissare
Francia	Da fissare
Irlanda	Da fissare
Paesi Bassi	Da fissare
Polonia	Da fissare
Portogallo	Da fissare
Finlandia	Da fissare
Svezia	Da fissare

Tabella 2

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
Germania	2 091	TAC analitico	
Grecia	260	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	2 332,5	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	260		
Francia	1 920		
Portogallo	2 332,5		
Unione	9 196		
TAC	Non pertinente		

Tabella 3

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	acque groenlandesi nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV (COD/N1GL14)
Germania	2 050 [1]	TAC analitico	
Unione	2 050 [1]	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

[1] Non può essere pescato dal 1º marzo al 31 maggio nella «zona di gestione Kleine Bank» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	65° 00' N	38° 00' O
2	65° 00' N	35° 15' O
3	64° 00' N	35° 15' O
4	64° 00' N	38° 00' O

Tabella 4

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	908	(1) (2) (4)	TAC analitico	
Spagna	2 348	(1) (2) (4)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	388	(1) (2) (4)		
Polonia	427	(1) (2) (4)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	496	(1) (2) (4)		
Altri	42	(1) (2) (3) (4)		
Unione	4 609	(1) (2) (4)		
TAC	Non pertinente			

(1) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(2) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi. I quantitativi di catture accessorie di eglefino si aggiungono al contingente di merluzzo bianco.
(3) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).
(4) Può essere pescato soltanto tra il 1º gennaio 2026 e il 30 giugno 2026.

Tabella 5

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino *Gadus morhua* e *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (C/H/05B-F.)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Francia	Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Tabella 6

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.		Zona:	acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN)
Unione	60	(1)	TAC analitico	
TAC	Non pertinente	(2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Condizione speciale: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.

(2) Il quantitativo indicato di seguito è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.

40

Tabella 7

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.		Zona:	acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	45	(1)	TAC analitico	
TAC	Non pertinente	(2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Condizione speciale: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.

(2) Il quantitativo indicato di seguito è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.

55

Tabella 8

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	Zona:	2b (CAP/02B.)
Unione	0	TAC analitico	
TAC	0		

Tabella 9

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*		Zona:	acque groenlandesi nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV (CAP/514GRN)
Danimarca	0	(2)	TAC analitico	
Germania	0	(2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	0	(2)		
Tutti gli Stati membri	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0	(2)		
Norvegia	0	(2)		
TAC	Non pertinente			

(1) La Danimarca, la Germania e la Svezia possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente «Tutti gli Stati membri». Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).
(2) Questo contingente si applica dal 15 ottobre 2026 al 15 aprile 2027.

Tabella 10

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (HAD/1N2AB.)
Germania	312	TAC analitico	
Francia	188	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	500		
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Tabella 11

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*		Zona:	acque delle Isole Fær Øer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	Da fissare		TAC analitico	
Germania	Da fissare		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	Da fissare			
Paesi Bassi	Da fissare		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare	(1)		
TAC	Non pertinente			

(1) Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Tabella 12

Specie:	Molva e molva azzurra *Molva molva* e *Molva dypterygia*	Zona:	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Francia	Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Da fissare		

(1) Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al limite seguente (OTH/*05B-F):

Da fissare

Tabella 13

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	800	TAC analitico	
Francia	800	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 600	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	1 500		
Isole Fær Øer	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

Tabella 14

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	1 125	TAC analitico	
Francia	1 125	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 250	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Tabella 15

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (POK/1N2AB.)
Germania	345	TAC analitico	
Francia	55	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	400	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Tabella 16

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	acque internazionali delle zone 1 e 2 (POK/1/2INT)
Unione	0	TAC analitico	
TAC	Non pertinente		

Tabella 17

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (POK/05B-F.)
Belgio	Da fissare	TAC analitico	
Germania	Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	Da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	Da fissare		
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

Tabella 18

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	165 [1]	TAC analitico	
Unione	165 [1]	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 19

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		Zona:	acque internazionali delle zone 1 e 2 (GHL/1/2INT)
Unione	1 711	(1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 20

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		Zona:	acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Germania	1 625	(1)	TAC analitico	
Unione	1 625	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	275	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			

(1) Da pescare a sud di 68° N.

Tabella 21

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		Zona:	acque groenlandesi nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV (GHL/5-14GL)
Germania	4 125		TAC analitico	
Unione	4 125	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	650		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Isole Fær Øer	Da fissare			
TAC	Non pertinente			

(1) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei pescherecci contemporaneamente.

Tabella 22

Specie:	Scorfano atlantico *Sebastes mentella*	Zona:	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (REB/1N2AB.)
Germania	851	TAC analitico	
Spagna	106	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	93		
Portogallo	450	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		

Tabella 23

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	acque internazionali delle zone 1 e 2 (RED/1/2INT)
Unione	Da fissare [1] [2]	TAC analitico	
TAC	Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

[1] Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º luglio al 30 novembre. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfani nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture tenute a bordo.

[2] La pesca verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta degli scorfani da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

Tabella 24

Specie:	Scorfani (pelagici)	Zona:	acque groenlandesi nelle sottozone CIEM XII e XIV e nella divisione NAFO 1F
	Sebastes spp.		(RED/N1G14P)

Germania	0 (1) (2) (3)	TAC analitico
Francia	0 (1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	0 (1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Norvegia	0 (1) (2)	
Isole Fær Øer	0 (1) (2) (4)	
TAC	Non pertinente	

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 10 maggio al 31 dicembre.
(2) Questo contingente può essere pescato soltanto nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45' N	28° 30' O
2	62° 50' N	25° 45' O
3	61° 55' N	26° 45' O
4	61° 00' N	26° 30' O
5	59° 00' N	30° 00' O
6	59° 00' N	34° 00' O
7	61° 30' N	34° 00' O
8	62° 50' N	36° 00' O
9	64° 45' N	28° 30' O

(3) Condizione speciale: questo contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).
(4) Questo contingente può essere pescato soltanto nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

Tabella 25

Specie:	Scorfani (demersali) *Sebastes* spp.	Zona:	acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)
Germania	1 194 (1)	TAC analitico	
Francia	6 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 200 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	900 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a est della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59° 15' N	54° 26' O
2	59° 15' N	44° 00' O
3	59° 30' N	42° 45' O
4	60° 00' N	42° 00' O
5	62° 00' N	40° 30' O
6	62° 00' N	40° 00' O
7	62° 40' N	40° 15' O
8	63° 09' N	39° 40' O
9	63° 30' N	37° 15' O
10	64° 20' N	35° 00' O
11	65° 15' N	32° 30' O
12	65° 15' N	29° 50' O

Tabella 26

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (RED/05B-F.)
Belgio	Da fissare	TAC analitico	
Germania	Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	Da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

Tabella 27

Specie:	Altre specie	Zona:	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	143 (1)	TAC analitico	
Francia	57 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	200 (1)		
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 28

Specie:	Altre specie (1)	Zona:	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Francia	Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Tabella 29

Specie:	Pesci piatti	Zona:	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Francia	Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Tabella 30

Specie:	Catture accessorie ([1])	Zona:	acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	300	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	

([1]) Le catture accessorie di granatieri (*Macrourus* spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE – ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Tabella 1

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Bulgaria	0	(1) (2)	TAC analitico	
Germania	0	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Estonia	0	(1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	0	(1) (2)		
Francia	0	(1) (2)		
Lettonia	0	(1) (2)		
Lituania	0	(1) (2)		
Polonia	0	(1) (2)		
Portogallo	0	(1) (2)		
Romania	0	(1) (2)		
Unione	0	(1) (2)		
TAC	0	(1) (2)		

(1) Questo contingente si applica dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027.
(2) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00:00 UTC del 15 aprile 2027 e le ore 23:59 UTC del 30 giugno 2027. Durante tale periodo questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 2

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0	(1)	TAC analitico	
TAC	0	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 3

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	170,8	(1)	TAC analitico	
Germania	714,8	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	170,8	(1)		
Lituania	170,8	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	582,5	(1)		
Spagna	2 197,8	(1)		
Francia	306,6	(1)		
Portogallo	3 014,2	(1)		
Unione	7 328,3	(1)		
TAC	15 360	(1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00:00 UTC del 1º gennaio e le ore 24:00 UTC del 31 marzo. Durante tale periodo questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 4

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*		Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	0	(1)	TAC analitico	
TAC	0	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 5

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	64,7	TAC analitico	
Lettonia	64,6	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	64,6		
Unione	193,9	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	1 461		

Tabella 6

Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0 (1)	TAC analitico	
TAC	0 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 7

Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico	
TAC	0 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 8

Specie:	Totano *Illex illecebrosus*	Zona:	sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 (1) (2)	TAC analitico	
Lettonia	128 (1) (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	128 (1) (2)		
Polonia	227 (1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Altri	29 467 (1) (2) (3)		
Unione	30 078 (1) (4)		
TAC	34 000		

(1) Nessun peschereccio può praticare la pesca del totano tra le ore 00:00 UTC del 1º gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.
(2) Tra il 1º luglio e il 31 dicembre, durante un periodo di esenzione non superiore a due settimane, non si considera pesca diretta un totale massimo di tre retate in cui qualsiasi altra specie per cui il presente regolamento fissa possibilità di pesca nella zona della convenzione NAFO e diversa dal totano rappresenta la percentuale maggiore, in termini di peso, del totale delle catture nella retata, a condizione che il peschereccio abbia a bordo un osservatore di controllo, utilizzi una dimensione di maglia non inferiore a 60 mm e sia conforme ai requisiti NAFO in materia di notifica e rendicontazione per avvalersi di tale periodo di esenzione di due settimane. Dopo ciascuna delle suddette retate, il peschereccio si sposta immediatamente di almeno 10 miglia nautiche dalla posizione della precedente retata per tutta la retata successiva.
(3) Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).
(4) Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all'Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Tabella 9

Specie:	Limanda a coda gialla *Limanda ferruginea*	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico	
Altri	121,4 (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	24 290	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Cionondimeno, se a seguito di trasferimenti, scambi o noleggio di contingenti viene condotta la pesca diretta, le catture sono comunicate separatamente (YEL/N3LNO-DIR) e si applica quanto segue:
a) sono consentite catture accessorie del 15 % di passera canadese. Tuttavia, se un peschereccio ha a bordo un osservatore:
i) questo massimale è pari a 2 900 kg o al 15 % di passera canadese, se tale quantitativo è maggiore; e
ii) un peschereccio può superare il massimale di cui al punto i) per le catture accessorie di passera canadese tenute a bordo durante i primi nove giorni di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, a condizione che tali catture accessorie siano inferiori o pari al 15 % entro la fine di detto periodo oppure, se anteriore, nel momento in cui il peschereccio abbandona la zona di regolamentazione NAFO;
b) le prime due volte che le catture di passera canadese rappresentano la percentuale maggiore, in termini di peso, del totale delle catture in una retata, tali catture sono considerate catture accidentali, ma il peschereccio si sposta immediatamente di almeno 10 miglia nautiche dalla posizione della precedente retata per tutta la retata successiva.

(2) Tale quantitativo è messo a disposizione delle parti contraenti della NAFO cui non è stato assegnato un contingente per questo stock, compresa l'Unione, conformemente alle misure NAFO applicabili. Se all'Unione è assegnato un contingente «Altri», le catture nell'ambito di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (YEL/N3LNO-OTH). Una volta esaurito il contingente «Altri», il limite per le catture accessorie è fissato ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 10

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico	
TAC	0 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 11

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*		Zona:	NAFO 3LNO ([1]) ([2]) (PRA/N3LNOX)
Estonia		0 ([3])	TAC analitico	
Lettonia		0 ([3])	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania		0 ([3])		
Polonia		0 ([3])	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna		0 ([3])		
Portogallo		0 ([3])		
Unione		0 ([3])		
TAC		0 ([3])		

([1]) Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 20' 00" N	46° 40' 00" O
2	47° 20' 00" N	46° 30' 00" O
3	46° 00' 00" N	46° 30' 00" O
4	46° 00' 00" N	46° 40' 00" O

([2]) La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	46° 00' 00" N	47° 49' 00" O
2	46° 25' 00" N	47° 27' 00" O
3	46° 42' 00" N	47° 25' 00" O
4	46° 48' 00" N	47° 25' 50" O
5	47° 16' 50" N	47° 43' 50" O

([3]) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 12

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	NAFO 3M ([1]) (PRA/*N3M.)

TAC	Non pertinente ([2])	TAC analitico

([1]) I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 20' 00" N	46° 40' 00" O
2	47° 20' 00" N	46° 30' 00" O
3	46° 00' 00" N	46° 30' 00" O
4	46° 00' 00" N	46° 40' 00" O

La pesca del gamberetto è inoltre vietata dal 1º giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 55' 00" N	45° 00' 00" O
2	47° 30' 00" N	44° 15' 00" O
3	46° 55' 00" N	44° 15' 00" O
4	46° 35' 00" N	44° 30' 00" O
5	46° 35' 00" N	45° 40' 00" O
6	47° 30' 00" N	45° 40' 00" O
7	47° 55' 00" N	45° 00' 00" O

([2]) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0
Estonia	0
Spagna	0
Lettonia	0
Lituania	0
Polonia	0
Portogallo	0

Tabella 13

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	295,6	TAC analitico	
Germania	302,0	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	41,6		
Lituania	21,1	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	4 046,7		
Portogallo	1 691,9		
Unione	6 398,9		
TAC	10 914		

Tabella 14

Specie:	Razze *Rajidae*	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283	TAC analitico	
Lituania	62	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	3 403		
Portogallo	660	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	4 408		
TAC	7 000		

Tabella 15

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	296,6	TAC analitico	
Germania	204,0	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	296,6		
Lituania	296,6	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 093,8		
TAC	6 000		

Tabella 16

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 (1)	TAC analitico	
Germania	513 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	1 571 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	1 571 (1)		
Spagna	233 (1)		
Portogallo	2 354 (1)		
Unione	7 813 (1)		
TAC	15 636 (1)		

(1) Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1º luglio non possono essere pescati quantitativi superiori al limite intermedio seguente:
7 818

Tabella 17

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	708	TAC analitico	
Portogallo	2 092	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 800	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	8 000		

Tabella 18

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K (RED/N1F3K.)
Lettonia	0 (1)	TAC analitico	
Lituania	0 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0 (1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 19

Specie:	Musdea americana *Urophycis tenuis*	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255	TAC analitico	
Portogallo	333	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	588 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	1 000		

(1) Se, conformemente alle norme NAFO, un voto positivo delle parti contraenti della NAFO conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i contingenti corrispondenti dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:

Spagna	255
Portogallo	333
Unione	588

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Tabella 1

Specie:	Pesce vela *Istiophorus albicans*		Zona:	zona della convenzione ICCAT a est di 45° O (SAI/ICAE45W)
TAC		1 271,00	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Tabella 2

Specie:	Pesce vela *Istiophorus albicans*		Zona:	zona della convenzione ICCAT a ovest di 45° O (SAI/ICAW45W)
TAC		1 030,00	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Tabella 3

Specie:	Marlin azzurro *Makaira nigricans*		Zona:	zona della convenzione ICCAT (BUM/ICCAT)
Spagna		22,77	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia		332,82		
Portogallo		46,21		
Unione		401,80		
TAC		1 670,00		

Tabella 4

Specie:	Verdesca *Prionace glauca*		Zona:	zona della convenzione ICCAT a nord di 5° N (BSH/ICAN05N)
Irlanda		0,72	TAC analitico	
Spagna		20 309,50	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia		113,96		
Portogallo		4 024,82	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione		24 449,00		
TAC		30 000,00		

Tabella 5

Specie:	Verdesca *Prionace glauca*		Zona:	zona della convenzione ICCAT a sud di 5° N (BSH/ICAS05N)
Spagna		12 498,27	TAC analitico	
Portogallo		4 906,73	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione		17 405,00		
TAC		27 711,00	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Tabella 6

Specie:	Marlin bianco *Tetrapturus albidus*		Zona:	zona della convenzione ICCAT (WHM/ICCAT)
Spagna		30,50	TAC analitico	
Portogallo		19,50	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione		50,00		
TAC		355,00	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Tabella 7

Specie:	Alalunga del nord *Thunnus alalunga*		Zona:	zona della convenzione ICCAT, a nord di 5° N, escluso il Mediterraneo (ALB/ICAN05NXM)
Irlanda	3 967,52		TAC analitico	
Spagna	22 362,40		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	7 033,33			
Portogallo	2 452,65		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	35 815,90	(1) (2)		
Regno Unito	552,80	(3)		
TAC	47 251,00			

(1) Il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è: 1 241.

(2) Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito (ALB/*ICAN05NXM-UK) non possono essere prelevati quantitativi superiori a:

Irlanda	62,03
Spagna	349,65
Francia	109,97
Portogallo	38,35
Unione	560,00

(3) Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque dell'Unione (ALB/*ICAN05NXM-EU) non possono essere prelevati quantitativi superiori a:

560,00

Tabella 8

Specie:	Alalunga australe *Thunnus alalunga*	Zona:	zona della convenzione ICCAT a sud di 5° N (ALB/ICAS05N)
Spagna	870,12	TAC analitico	
Francia	285,95	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	608,93		
Unione	1 765,00	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	28 000,00		

Tabella 9

Specie:	Alalunga del Mediterraneo *Thunnus alalunga*		Zona:	Mediterraneo (ALB/MED)
Grecia	385,30		TAC analitico	
Spagna	99,46		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	14,45			
Croazia	6,74		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Italia	1 128,24			
Cipro	416,06			
Malta	39,68			
Unione	2 089,93			
TAC	2 500,00	(1) (2) (3)		

(1) Al fine di proteggere i giovanili di pesce spada, ai pescherecci con palangaro dediti alla cattura dell'alalunga del Mediterraneo si applica tra l'altro un periodo di divieto dal 1° ottobre al 30 novembre. L'alalunga del Mediterraneo non può inoltre essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei periodi seguenti:
— Grecia, Croazia, Italia e Cipro: dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 1° al 31 marzo;
— Spagna, Francia e Malta: dal 1° gennaio al 31 marzo.

(2) Ogni Stato membro limita il numero dei propri pescherecci autorizzati a praticare la pesca dell'alalunga del Mediterraneo al numero di pescherecci autorizzati a pescare questa specie nel 2017. A questo limite di capacità gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 10 %.

(3) Condizione speciale: le catture accessorie di alalunga del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-BC). Le catture di esemplari morti di alalunga del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-SR).

Tabella 10

Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*		Zona:	zona della convenzione ICCAT (YFT/ICCAT)
TAC	110 000,00	(1)	TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Le catture di tonno albacora effettuate da pescherecci a cianciolo (YFT/*ICCATPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ICCATLL) sono comunicate separatamente.

Tabella 11

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*		Zona:	zona della convenzione ICCAT (BET/ICCAT)
Spagna	7 523,98	(1)	TAC analitico	
Francia	3 195,86	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	2 856,45	(1)		
Unione	13 576,29	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	73 000,00	(1)		

(1) Le catture di tonno obeso effettuate da pescherecci a cianciolo (BET/*ICCATPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ICCATLL) sono comunicate separatamente. Per questi pescherecci gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente.

Tabella 12(1)

Specie:	Tonno rosso *Thunnus thynnus*		Zona:	zona della convenzione ICCAT a est di 45° O (BFT/ICAE45W)
Cipro	220,12	([4])	TAC analitico	
Grecia	409,14		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	7 938,81	([2]) ([4])		
Francia	7 833,53	([2]) ([3]) ([4])	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Croazia	1 238,13	([6])		
Italia	6 182,61	([4]) ([5])		
Malta	507,24	([4])		
Portogallo	746,51			
Altri	88,53	([1])		
Unione	25 164,62	([2]) ([3]) ([4]) ([5]) ([6])		
TAC	48 403,00	([1])		

([1]) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/ICAE45W_AMS).

([2]) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W8301):

Spagna	1 202,76
Francia	558,76
Unione	1 761,52

([3]) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W641):

Francia	100,00
Unione	100,00

([4]) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W641):

Spagna	158,78
Francia	313,34 ([1])
Italia	123,65
Cipro	4,40
Malta	10,14
Unione	610,31

([1]) Di cui il 50 % può essere pescato solo nel Golfo del Leone.

([5]) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W643):

Italia	123,65
Unione	123,65

([6]) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W8303F):

Croazia	1 114,32
Unione	1 114,32

Tabella 12(2)

Specie:	Tonno rosso *Thunnus thynnus*	Zona:	zona della convenzione ICCAT a ovest di 45° O (BFT/ICAW45W)
Unione	0	TAC analitico	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Tabella 13

Specie:	Squalo mako *Isurus oxyrinchus*	Zona:	zona della convenzione ICCAT a sud di 5° N (SMA/ICAS05N)
Unione	257,27 (1)	TAC analitico	
TAC	1 000,00 (1) (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Contingente fissato ai fini dell'applicazione di un limite di detenzione dell'Unione per questo stock.
(2) Esclusivamente per le catture accessorie.

Tabella 14

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	Zona:	zona della convenzione ICCAT, a nord di 5° N, escluso il Mediterraneo (SWO/ICAN05NXM)
Spagna	6 097,29 (2)	TAC analitico	
Portogallo	1 108,20 (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Altri	162,84 (1) (2)		
Unione	7 368,33		
TAC	14 769,00		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/ICAN05NXM_AMS).
(2) Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nella zona della convenzione ICCAT, a sud di 5° N (SWO/*ICAS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*ICAS05N_AMS).

Tabella 15

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	zona della convenzione ICCAT a sud di 5° N (SWO/ICAS05N)
Spagna	4 525,88	(1)	TAC analitico	
Portogallo	298,12	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	4 824,00			
TAC	10 000,00		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nella zona della convenzione ICCAT, a nord di 5° N (SWO/*ICAN05N).

Tabella 16

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Mediterraneo (SWO/MED)
Croazia	13,74	(1) (2)	TAC analitico	
Cipro	50,67	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	1 565,04	(1) (2)		
Francia	109,08	(1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Grecia	1 036,02	(1) (2)		
Italia	3 208,44	(1) (2)		
Malta	380,64	(1) (2)		
Unione	6 363,63	(1) (2)		
TAC	9 017,00			

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º aprile al 31 dicembre.
(2) Condizione speciale: le catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-BC). Le catture accessorie di esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-SR).

ALLEGATO IE

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC stabiliti nel presente allegato non sono assegnati alle parti contraenti della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti della SEAFO il momento in cui si dovranno interrompere le attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Tabella 1

Specie:	Berici *Beryx* spp.	Zona:	zona della convenzione SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200 (1)	TAC precauzionale	

(1) Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

Tabella 2

Specie:	Granchi rossi di fondale *Chaceon* spp.	Zona:	sottodivisione SEAFO B1 (1) (GER/F47NAM)
TAC	162 (1)	TAC precauzionale	

(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— a ovest, dal meridiano di longitudine 0° E,
— a nord, dal parallelo di latitudine 20° S,
— a sud, dal parallelo di latitudine 28° S, e
— a est, dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

Tabella 3

Specie:	Granchi rossi di fondale *Chaceon* spp.	Zona:	zona della convenzione SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC	200	TAC precauzionale	

Tabella 4

Specie:	Moro oceanico *Dissostichus eleginoides*	Zona:	sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	274	TAC precauzionale	

Tabella 5

Specie:	Moro oceanico *Dissostichus eleginoides*	Zona:	zona della convenzione SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
TAC	0	TAC precauzionale	

Tabella 6

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	sottodivisione SEAFO B1 ([1]) (ORY/F47NAM)
TAC	0 ([2])	TAC precauzionale	

([1]) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— a ovest, dal meridiano di longitudine 0° E,
— a nord, dal parallelo di latitudine 20° S,
— a sud, dal parallelo di latitudine 28° S, e
— a est, dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

([2]) Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di quattro tonnellate (ORY/*F47NA).

Tabella 7

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	zona della convenzione SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	50	TAC precauzionale	

Tabella 8

Specie:	Pentaceri australi *Pseudopentaceros* spp.	Zona:	zona della convenzione SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	135	TAC precauzionale	

ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE – ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:	Tonno australe *Thunnus maccoyii*	Zona:	tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione	13 (1)	TAC analitico	
TAC	13	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Tabella 1(1)

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	Zona:	zona della convenzione WCPFC (BET/WCPFC)
Unione	2 000,00 (1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Questo contingente può essere pescato unicamente da pescherecci operanti con palangaro.

Tabella 1(2)

Specie:	Tonno rosso del Pacifico *Thunnus orientalis*	Zona:	zona della convenzione WCPFC (BFT/WCPFC)
Unione	10,00 (1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
Si applica agli esemplari di peso pari o superiore a 30 kg. Ove catturati accidentalmente, gli esemplari di peso inferiore non sono danneggiati e sono immediatamente rilasciati.

Tabella 2

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	Zona:	zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Tabella 1

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.	Zona:	zona della convenzione SPRFMO, blocchi di ricerca A e B ([1]) (TOT/SPR-AB)
TAC	0 ([2]) ([3]) ([4])	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	

([1]) Blocco di ricerca A:

NO	50° 30' S, 136° E
NE	50° 30' S, 140° 30' E
SE	54° 50' S, 140° 30' E
SO	54° 50' S, 136° E

Blocco di ricerca B:

NO	52° 45' S, 140° 30' E
NE	52° 45' S, 145° 30' E
SE	54° 50' S, 145° 30' E
SO	54° 50' S, 140° 30' E

([2]) Questo TAC annuale è destinato unicamente alla pesca sperimentale quale definita all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio*. La pesca è limitata a profondità comprese tra 600 m e 2 500 m. È inoltre limitata a una bordata della durata massima di 60 giorni consecutivi che può avvenire in qualsiasi momento tra il 1° maggio e il 15 novembre. Tutte le attività di pesca cessano immediatamente qualora si verifichi la morte:

a) di un esemplare di una delle specie seguenti: albatro urlatore (*Diomedea exulans*), albatro testagrigia (*Thalassarche chrysostoma*), albatro sopracciglio nero (*Thalassarche melanophris*), petrello grigio (*Procellaria cinerea*), petrello piumoso (*Pterodroma mollis*); o

b) di tre esemplari di una qualsiasi delle specie seguenti: albatro mantochiaro (*Phoebetria palpebrata*), ossifraga del sud (*Macronectes giganteus*) e ossifraga del nord (*Macronectes halli*).

La pesca è inoltre limitata a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 100 cale. I palangari sono calati ad una distanza di almeno 3 miglia nautiche gli uni dagli altri e non in zone precedentemente utilizzate da palangari nell'ultimo anno civile. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o, se ciò avviene prima, una volta effettuate 100 cale/retate durante la bordata.

* Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj).

([3]) Di cui fino a 0 tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca A. In caso di avvicinamento al limite di cattura per il blocco di ricerca A, sono calati palangari più corti per garantire di non superare il limite di cattura. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca A sono comunicate separatamente (TOT/SPR-A).

([4]) Di cui fino a 0 tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca B. In caso di avvicinamento al limite di cattura per il blocco di ricerca B, sono calati palangari più corti per garantire di non superare il limite di cattura. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca B sono comunicate separatamente (TOT/SPR-B).

Tabella 2

Specie:	Sugarello cileno *Trachurus murphyi*	Zona:	zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	0	TAC analitico	
Paesi Bassi	0	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	0		
Polonia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Tabella 1

Specie:	Tonnetto striato *Katsuwonus pelamis*	Zona:	zona di competenza della IOTC (SKJ/IOTC)
Spagna	84 616	TAC analitico	
Francia	36 845	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Italia	3 539		
Unione	125 000	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Tabella 2

Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*	Zona:	zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Spagna	42 903	TAC analitico	
Francia	27 710	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Italia	2 365		
Portogallo	100 [1]	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	73 078		
TAC	Non pertinente		

[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 3

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	Zona:	zona di competenza della IOTC (BET/IOTC)
Spagna	14 792	TAC analitico	
Francia	4 255	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Italia	472		
Portogallo	44 [1]	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	19 562		
TAC	Non pertinente		

[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Tabella 1

Specie:	Squalo portoghese *Centroscymnus coelolepis*	Zona:	sottozona SIOFA 2 (1) (CYO/F517S2)
TAC	767,6 (2) (3)	TAC precauzionale	

(1) Zona delimitata:
— a sud, dal parallelo di latitudine 36° 00' S,
— a est, dal meridiano di longitudine 49° 00' E,
— a ovest, dal meridiano di longitudine 40° 00' E,
— a nord, dalle zone economiche esclusive adiacenti.

(2) Il quantitativo autorizzato di catture accessorie sopra indicato non è ripartito tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita.

(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo quantitativo autorizzato di catture accessorie non è consentita la pesca diretta. Una volta esaurito il quantitativo autorizzato di catture accessorie, il segretariato del SIOFA ne dà notifica alle parti contraenti. Allorché ricevono la notifica dell'esaurimento del quantitativo autorizzato di catture accessorie, gli Stati membri garantiscono che i loro pescherecci operanti nella sottozona 2 SIOFA non abbiano a bordo esemplari di squalo portoghese per il resto dell'anno. Dopo la notifica dell'esaurimento del quantitativo autorizzato di catture accessorie da parte del segretariato del SIOFA, tale divieto di detenzione si applica a qualunque palangaro calato in mare. I pescherecci con palangaro in mare al momento del ricevimento della notifica possono trattenere gli esemplari di squalo portoghese morti al momento del salpamento, ma devono rilasciare tutti gli esemplari vivi attaccati al palangaro.

Tabella 2

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.	Zona:	zona di Del Cano (1) (TOT/F517DC)
Unione	14,66 (2)	TAC precauzionale	
TAC	44 (2)		

(1) Zona delimitata:
— a nord, dal parallelo di latitudine 44° 00' S, se ad ovest del meridiano 44° 09' E, e dal parallelo di latitudine 43° 30' S, se ad est del meridiano 44° 09' E,
— a sud, dal parallelo di latitudine 45° 00' S,
— a ovest e a est, dalle zone economiche esclusive adiacenti.

(2) Può essere pescato unicamente da pescherecci aventi osservatori a bordo e operanti con palangaro nella campagna di pesca compresa tra il 1º dicembre 2025 e il 30 novembre 2026. I palangari non hanno più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri.
Le catture effettuate da pescherecci che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di *Dissostichus* spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite, il peschereccio non è più autorizzato a pescare nella zona di Del Cano.

Tabella 3

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.	Zona:	Williams Ridge ([1]) (TOT/F574WR)
TAC	140 ([2])	TAC precauzionale	

([1]) Zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 50’ 00” S	80° 00’ 00” E
2	55° 00’ 00”S	80° 00’ 00” E
3	55° 00’ 00”S	85° 00’ 00” E
4	52° 50’ 00” S	85° 00’ 00” E

([2]) Il TAC sopra indicato non è ripartito tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da pescherecci aventi osservatori a bordo nella campagna di pesca compresa tra il 1º dicembre 2025 e il 30 novembre 2026. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e le bordate di pesca sono intercalate da un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA.
Le catture effettuate da pescherecci che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di *Dissostichus* spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite, il peschereccio non è più autorizzato a pescare nella zona di Williams Ridge.

Chiusure di pesca bentonica

Gulden Draak

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	28° 00’	98° 00’
2	29° 00’	98° 00’
3	28° 00’	99° 00’
4	29° 00’	99° 00’

Rusky

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31° 20’	94° 55’
2	31° 30’	94° 55’
3	31° 20’	95° 00’
4	31° 30’	95° 00’

Fools-Flat

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31° 30’	94° 40’
2	31° 40’	94° 40’
3	31° 30’	95° 00’
4	31° 40’	95° 00’

East Broken Ridge

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32° 50’	100° 50’
2	33° 25’	100° 50’
3	32° 50’	101° 40’
4	33° 25’	101° 40’

Mid-Indian Ridge

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	13° 00’	64° 00’
2	15° 50’	64° 00’
3	15° 50’	66° 48’
4	15° 02’	68° 00’
5	15° 50’	68° 00’

Atlantis Bank

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32° 00’	57° 00’
2	32° 50’	57° 00’
3	32° 00’	58° 00’
4	32° 50’	58° 00’

Bridle

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	38° 03’	49° 00’
2	38° 45’	49° 00’
3	38° 03’	50° 00’
4	38° 45’	50° 00’

Banana

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	30° 20’	45° 40’
2	30° 30’	45° 40’
3	30° 20’	46° 00’
4	30° 30’	46° 00’

Middle of What

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37° 54’	50° 23’
2	37° 56’ 30”	50° 23’
3	37° 54’	50° 27’
4	37° 56’ 30”	50° 27’

Walter’s Shoal

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33° 00’	43° 10’
2	33° 20’	43° 10’
3	33° 00’	44° 10’
4	33° 20’	44° 10’

Coral

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41° 00’	42° 00’
2	41° 40’	42° 00’
3	41° 00’	44° 00’
4	41° 40’	44° 00’

Magneto (formalmente South Indian Ridge)

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	44° 00’	40° 52’ 40,8”
2	45° 00’	42° 07’ 26,4”
3	44° 00’	46° 32’ 38,4”
4	45° 00’	45° 42’ 39,6”

Sottozona 5

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	25° 00’	90° 00’
2	36° 00’	90° 00’
3	25° 00’	105° 00’
4	36° 00’	105° 00’

ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Tabella 1

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	Zona:	zona della convenzione IATTC (BET/IATTC)
Unione	500 (1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

(1) Questo contingente può essere pescato unicamente da pescherecci operanti con palangaro.

ALLEGATO IM

ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC

Tabella 1

Specie:	Sgombro occhione *Scomber japonicus*		Zona:	Zona della convenzione NPFC
Unione		0 [1] [3] [4] [5]	TAC precauzionale	
Parti contraenti della NPFC, compresa l'Unione		0 [1] [2] [3] [4]	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			

[1] Può essere pescato soltanto dal 1º giugno 2026 al 31 maggio 2027.

[2] Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, i pescherecci seguenti non possono prelevare quantitativi superiori a quelli indicati:

Pescherecci da traino (*) (MAS/NPFC-TR)	Pescherecci a cianciolo (*) (MAS/NPFC-PS)
0	0

(*) Le parti contraenti della NPFC, inclusa l'Unione tramite la Commissione, chiudono le attività di pesca soggette a tali limiti di cattura entro due giorni dalla data in cui il segretario esecutivo della NPFC notifica che l'utilizzo di detti limiti ha raggiunto il 95 %.

[3] Un solo peschereccio da traino battente bandiera di uno Stato membro è autorizzato a pescare sgombro occhione in qualsiasi momento. Ciò si applica fatta salva l'eventuale assegnazione di future possibilità di pesca da parte dell'Unione nella zona della convenzione NPFC, in particolare allo Stato membro autorizzato a pescare nel periodo dal 1º giugno 2026 al 31 maggio 2027.

[4] I pescherecci dell'Unione di stazza lorda superiore a 10 000 tonnellate non sono autorizzati a pescare sgombro occhione.

[5] Le catture effettuate nell'ambito di questo contingente sono comunicate separatamente (MAS/NPFC-EU).

ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

Capo I

Disposizioni generali

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri presenti nella Manica occidentale (divisione CIEM 7e) che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm nonché reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/472.

1.2. I pescherecci che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti sono esentati dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a) nel periodo di gestione 2024 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b) non trasbordino pesce in mare verso altri pescherecci; e

c) ogni Stato membro interessato sottoponga alla Commissione, entro il 31 luglio 2026 una relazione sulle catture di sogliola effettuate nei tre anni precedenti da tali pescherecci e entro il 31 gennaio 2027 ogni Stato membro interessato sottoponga alla Commissione una relazione sulle catture di sogliola effettuate nel 2026 da tali pescherecci.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, i pescherecci interessati cessano di essere esentati dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a) «gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i) sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b) «attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c) «la zona»: la divisione CIEM 7e;

d) «periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1º febbraio 2026 al 31 gennaio 2027.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

Capo II

Autorizzazioni

4. PESCHERECCI AUTORIZZATI

4.1. Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di pescherecci battenti la sua bandiera che non abbiano avuto un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2003 al 2024, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non provveda a vietare la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2. Tuttavia, un peschereccio con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzato a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati a tale peschereccio e a tale un attrezzo differente sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.

4.3. Un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzato a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non gli sia assegnato un contingente a seguito di un trasferimento effettuato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non gli siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

Capo III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso, il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trovarsi nella zona qualora abbia a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di un peschereccio nella zona per categoria di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso

Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm	Belgio	176
	Francia	188
Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm	Belgio	176
	Francia	191

6. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1. Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema esso può autorizzare un peschereccio che utilizza uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2. Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni peschereccio per il numero di giorni in mare che sarebbero concessi al peschereccio, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3. Ogni Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l'attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a) l'elenco dei pescherecci autorizzati a pescare, con indicazione del numero del registro comune della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice; e

b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni peschereccio sarebbe stato inizialmente autorizzato a pescare secondo la tabella I e, qualora si applichi il punto 6.1, il numero di giorni in mare di cui ogni peschereccio beneficerebbe.

6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, in tal caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui un peschereccio avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]). La Commissione può esaminare le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze caso per caso, a seguito di una domanda scritta dello Stato membro interessato debitamente motivata. Tale domanda identifica i pescherecci interessati e conferma, per ciascuno, che essi non riprenderanno mai più le attività di pesca.

7.2. Lo sforzo, misurato in chilowatt-giorni, esercitato nel 2003 dai pescherecci ritirati che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutti i pescherecci che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso di detto anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se un peschereccio è stato sostituito conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2026, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a) gli elenchi dei pescherecci ritirati, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) l'attività di pesca svolta da tali pescherecci nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5. Nel periodo di gestione in corso, gli Stati membri possono riassegnare eventuali giorni aggiuntivi in mare loro concessi a tutti o a una parte dei pescherecci che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.6. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo indicato nella tabella I è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi, tra il 1º febbraio 2026 e il 31 gennaio 2027, in cui un peschereccio avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato, in particolare, sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) e nelle sue modalità di applicazione riguardanti i programmi nazionali.

8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario e al comandante del peschereccio e a ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

([1]) Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1139/oj).

([2]) Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1004/oj).

8.4. Lo Stato membro che intenda proseguire, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione comunica a quest'ultima la propria intenzione quattro settimane prima dell'inizio del nuovo periodo di applicazione del programma.

Capo IV

Gestione

9. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. PERIODI DI GESTIONE

10.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata di uno o più mesi civili.

10.2. Il numero di giorni o di ore in cui un peschereccio può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3. Lo Stato membro che autorizza la presenza di pescherecci battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato dimostra di aver adottato le misure precauzionali necessarie per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che i pescherecci concludono i loro periodi di presenza in tale zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1. Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un altro peschereccio battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti dal peschereccio e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dal peschereccio cedente e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascun peschereccio nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1 moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt del peschereccio cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata del peschereccio cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale peschereccio.

11.3. Il trasferimento di giorni a norma del punto 11.1 è consentito tra pescherecci che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i formati dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del presente regolamento.

12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

Capo VI

Obblighi di comunicazione

13. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai pescherecci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano differenti tipi di attrezzi e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di entrambi i tipi di pescherecci, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15. TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2024 e 2025, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento [1] S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui il peschereccio è immatricolato
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1º febbraio al 31 gennaio del periodo di gestione pertinente

[1] Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai pescherecci

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzo notificato				Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi ai pescherecci

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui il peschereccio è immatricolato
(2) CFR	12		Numero del registro comune della flotta dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di un peschereccio Stato membro (codice alfa-3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri); se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ([2])
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzo notificato	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui il peschereccio ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione dell'attrezzo prescelto e della durata del periodo di gestione notificati
(7) Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza del peschereccio nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

([1]) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).

ALLEGATO III

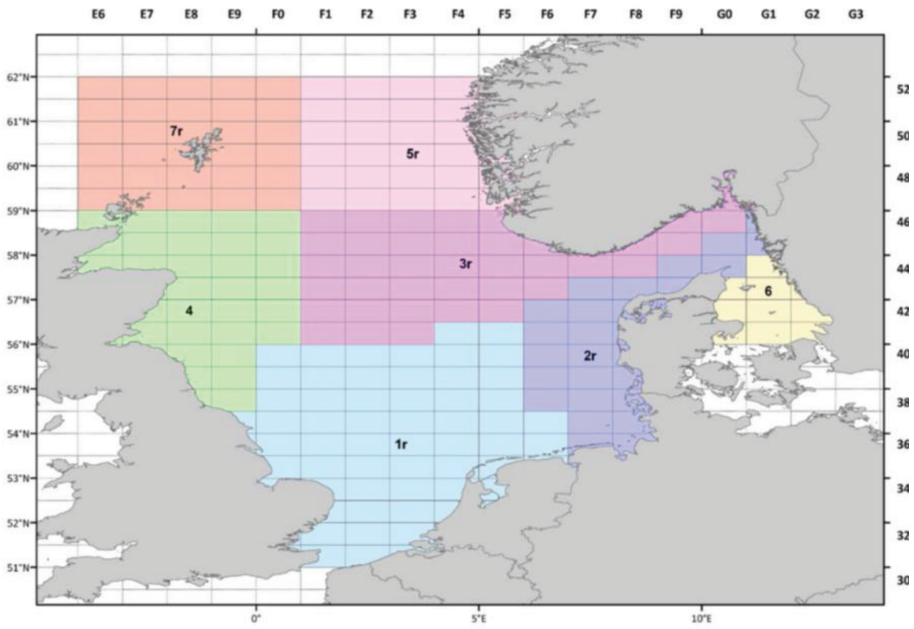
ZONE DI GESTIONE DEI CICERELLI NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione dei cicerelli	Riquadri statistici CIEM
1r	31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5
2r	35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38 41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1
3r	41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0
4	38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0
5r	47–52 F1–F5
6	41–43 G0–G3; 44 G1
7r	47–52 E6–F0

Appendice

Zone di gestione dei cicerelli



ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo di tempo	Altre osservazioni
1	Stanhope ground	60° 25' N - 01° 45' E 60° 25' N - 02° 00' E 60° 10' N - 02° 00' E 60° 10' N - 01° 45' E	dal 1º gennaio al 30 aprile	
2	Long Hole	59° 07,35' N - 0° 31,04' O 59° 03,60' N - 0° 22,25 O 58° 59,35' N - 0° 17,85 O 58° 56,00' N - 0° 11,01 O 58° 56,60' N - 0° 08,85 O 58° 59,86' N - 0° 15,65 O 59° 03,50' N - 0° 20,00 O 59° 08,15' N - 0° 29,07 O	dal 1º gennaio al 31 marzo	
3	Coral edge	58° 51,70' N - 03° 26,70' E 58° 40,66' N - 03° 34,60' E 58° 24,00' N - 03° 12,40' E 58° 24,00' N - 02° 55,00' E 58° 35,65' N - 02° 56,30' E	dal 1º dicembre al 28 febbraio	
4	Papa Bank	59° 56' N - 03° 08' O 59° 56' N - 02° 45' O 59° 35' N - 03° 15' O 59° 35' N - 03° 35' O	dal 1º gennaio al 15 marzo	
5 bis	Foula Deeps	60° 17,5' N - 01° 45' O 60° 11,0' N - 01° 45' O 60° 11,0' N - 02° 10' O 60° 20,0' N - 02° 00' O 60° 20,0' N - 01° 50' O	dal 1º novembre al 31 dicembre	

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo di tempo	Altre osservazioni
5 ter	Foula Deeps	60° 21' N - 02° 05' O 60° 22' N - 02° 27' O 60° 06' N - 02° 27' O 60° 06' N - 02° 05' O	dal 1º gennaio al 15 marzo	
6	Egersund Bank	58° 07,40' N - 04° 33,0' E 57° 53,00' N - 05° 12,0' E 57° 40,00' N - 05° 10,9' E 57° 57,90' N - 04° 31,9' E	dal 1º dicembre al 31 marzo	(10 x 25 nm)
7	A est dell'Isola di Fair	59° 40' N - 01° 3' O 59° 40' N - 01° 13' O 59° 30' N - 01° 20' O 59° 00' N - 01° 20' O 59° 00' N - 01° 40' O 59° 10' N - 01° 40' O 59° 10' N - 01° 28' O 59° 30' N - 01° 28' O 59° 40' N - 01° 23' O	dal 1º gennaio al 15 marzo	
8	West Bank	57° 15' N - 05° 01' E 56° 56' N - 05° 00' E 56° 56' N - 06° 20' E 57° 15' N - 06° 20' E	dal 1º gennaio al 15 marzo	(18 x 4 nm)
9	Revet	57° 28,43' N - 08° 05,66' E 57° 27,44' N - 08° 07,20' E 57° 51,77' N - 09° 26,33' E 57° 52,88' N - 09° 25,00' E	dal 1º gennaio al 15 marzo	(1,5 x 49 nm)

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo di tempo	Altre osservazioni
10	Rabarberen	57° 47,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 09,00' E 57° 47,00' N - 11° 09,00' E	dal 1º gennaio al 15 marzo	A est di Skagen (2,7 x 4 nm)
11	Krogbund	56° 56' N - 06° 25' E 56° 47' N - 06° 25' E 56° 47' N - 06° 55' E 56° 56' N - 06° 55' E	dal 1º gennaio al 31 marzo	
12	Lille Fiskerbanke	56° 50' N - 06° 08' E 56° 50' N - 05° 52' E 56° 38' N - 05° 52' E 56° 38' N - 06° 08' E	dal 1º gennaio al 31 marzo	

ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	59	DK	25	51
			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	
			NL	9	
			PL	1	
			SE	10	
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	66	DE	16	41
			IE	1	
			ES	20	
			FR	18	
			PT	9	
			Non assegnate	2	
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	450	DK	450	141

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b (1)	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	20	EE	1	Non applicabile
			ES	1	
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	

(1) La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

PARTE B

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
Venezuela (1) (2) (3)	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45

(1) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca vanno fornite le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario del peschereccio richiedente l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare le catture di lutiani effettuate dal peschereccio in questione in tale dipartimento, procedendo, nel periodo di autorizzazione, allo sbarco del 75 % di tutte le catture di lutiani per peschereccio, ai fini della loro trasformazione nei locali di detta impresa. Il contratto reca il visto delle autorità francesi, che ne controllano la corrispondenza non solo alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, ma anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora la vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alle parti interessate e alla Commissione.

(2) Le attività di pesca sono autorizzate sulla base dell'anno civile. Tuttavia un peschereccio può proseguire le attività di pesca dal 16 febbraio al 31 marzo 2026 dopo la scadenza della sua autorizzazione di pesca a condizione che l'operatore:
— abbia avviato il processo di rinnovo della sua autorizzazione di pesca;
— abbia adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e di comunicazione delle informazioni.
Tale proroga scade all'entrata in vigore della decisione della Commissione relativa a una nuova autorizzazione di pesca o al momento della notifica del rifiuto della nuova autorizzazione di pesca.

(3) Le attività di pesca dei pescherecci titolari di tali autorizzazioni di pesca possono essere esercitate solo nel periodo compreso tra il 16 febbraio 2026 e il 14 dicembre 2026.

ALLEGATO VI

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	55
Unione	115

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	364
Francia	154 ([1])
Italia	30
Cipro	20 ([1])
Malta	54 ([1])
Unione	622

([1]) Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a cianciolo sia sostituito da più pescherecci con palangaro (fino ad un massimo di 10) conformemente al punto 4 del presente allegato.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia	18
Italia	12
Unione	30

4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

	Numero di pescherecci [1] [2]							
	Grecia [3]	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro [4]	Malta [5]	Portogallo
Pescherecci a cianciolo [6]	0	0	0	0	0	0	0	0
Pescherecci con palangaro	0	0	0	0	0	0	0	0
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	0	0	0	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	0	0	0	0	0	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	0	0	0	0
Pescherecci per pesca costiera su piccola scala	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale [7]	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] I numeri riportati nella presente tabella saranno stabiliti a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

[2] I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché si adempiano gli obblighi internazionali dell'Unione.

[3] Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni può essere sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altri tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.

[4] È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangaro.

[5] È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro.

[6] I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

[7] Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangaro, lenza a mano, lenza al traino).

5. Numero massimo di tonnare autorizzate da ciascuno Stato membro per la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Numero massimo di tonnare ([1])

Stato membro	Numero di tonnare
Spagna	6
Italia	6
Portogallo	2

([1]) I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

6. Numero massimo di allevamenti autorizzati e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Numero massimo di allevamenti autorizzati e quantitativo di catture di tonno rosso selvatico ([1])

	Numero di allevamenti	Quantitativo di catture (in tonnellate)
Grecia	2	785
Spagna	10	6 300
Croazia	4	2 947
Italia	13	3 764
Cipro	3	2 195
Malta	6	8 786
Portogallo	2	350

([1]) I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

7. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga (*Thunnus alalunga*) del nord come specie bersaglio, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2107

Stato membro	Numero massimo di pescherecci
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Portogallo	310

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel periodo dal 1º dicembre 2025 al 30 novembre 2026 la pesca esplorativa di austromerluzzi nella zona della convenzione CCAMLR è limitata come indicato di seguito.

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di pescherecci

Stato membro	Sottozona	Numero massimo di pescherecci
Spagna	48.6	1
Spagna	88.1	1
Spagna	88.2	1

Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e pertanto la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti il momento in cui le attività di pesca dovranno cessare a seguito dell'esaurimento del TAC.

Sottozona	Regione	Campagna	SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*) (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*) (in tonnellate)/tutta la sottozona [1]	Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca		
						Razze (*Rajiformes*)	Granatieri (*Macrourus* spp.) [2]	Altre specie
48.6	Tutta la sottozona	dal 1º dicembre 2025 al 30 novembre 2026	48.6_2	182	713	9	29	29
			48.6_3	60		3	9	9
			48.6_4	181		9	28	28
			48.6_5	290		14	46	46
88.1	Tutta la sottozona	dal 1º dicembre 2025 al 31 agosto 2026	A, B, C, G [3](«N70»)	623	3 278	31	99	31
			G, H, I, J, K [4](«S70»)	2 163		108	316	108
			Zona di ricerca speciale («SRZ») dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross	428		21	72	21

Sottozona	Regione	Campagna	SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*) (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*) (in tonnellate)/tutta la sottozona [1]	Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca		
						Razze (*Rajiformes*)	Granatieri (*Macrourus* spp.) [2]	Altre specie
88.2	Tutta la sottozona	dal 1º dicembre 2025 al 31 agosto 2026	A, B [3](N70)	Incluso nel limite di cattura per N70 nella sottozona 88.1		Incluso nei limiti per le catture accessorie per N70 nella sottozona 88.1		
			A, B [4](S70)	Incluso nel limite di cattura per S70 nella sottozona 88.1		Incluso nei limiti per le catture accessorie per S70 nella sottozona 88.1		
			Parte dell'SSRU_A all'interno dell'SRZ	Incluso nel limite di cattura per l'SRZ nella sottozona 88.1		Incluso nei limiti per le catture accessorie per l'SRZ nella sottozona 88.1		
			88.2_1	184	1 425	9	29	29
			88.2_2	454		22	72	72
			88.2_3	468		23	74	74
			88.2_4	319		15	51	51
		dal 14 dicembre 2025 al 31 agosto 2026	88.2_H	199	199	9	31	31

[1] La specie bersaglio è l'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*). Ogni esemplare di moro oceanico (*Dissostichus eleginoides*) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*).

[2] Nella zona 88.1 e nelle SSRU A e B nella zona 88.2, quando le catture di granatieri (*Macrourus* spp.) effettuate da un singolo peschereccio in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) effettuate dallo stesso peschereccio nella medesima SSRU, il peschereccio in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

[3] Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

[4] Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a sud di 70° S.

Appendice

Parte A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_2

54° 00’ S 01° 00’ E

55° 00’ S 01° 00’ E

55° 00’ S 02° 00’ E

55° 30’ S 02° 00’ E

55° 30’ S 04° 00’ E

56° 30’ S 04° 00’ E

56° 30’ S 07° 00’ E

56° 00’ S 07° 00’ E

56° 00’ S 08° 00’ E

54° 00’ S 08° 00’ E

54° 00’ S 09° 00’ E

53° 00’ S 09° 00’ E

53° 00’ S 03° 00’ E

53° 30’ S 03° 00’ E

53° 30’ S 02° 00’ E

54° 00’ S 02° 00’ E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_3

64° 30’ S 01° 00’ E

66° 00’ S 01° 00’ E

66° 00’ S 04° 00’ E

65° 00’ S 04° 00’ E

65° 00’ S 07° 00’ E

64° 30’ S 07° 00’ E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_4

68° 20’ S 10° 00’ E

68° 20’ S 13° 00’ E

69° 30’ S 13° 00’ E

69° 30’ S 10° 00’ E

69° 45’ S 10° 00’ E

69° 45’ S 06° 00’ E

69° 00’ S 06° 00’ E

69° 00’ S 10° 00’ E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_5

71° 00’ S 15° 00’ O

71° 00’ S 13° 00’ O

70° 30’ S 13° 00’ O

70° 30’ S 11° 00’ O

70° 30’ S 10° 00’ O

69° 30’ S 10° 00’ O

69° 30’ S 09° 00’ O

70° 00’ S 09° 00’ O

70° 00’ S 08° 00’ O

69° 30’ S 08° 00’ O

69° 30’ S 07° 00’ O

70° 30’ S 07° 00’ O

70° 30’ S 10° 00’ O

71° 00’ S 10° 00’ O

71° 00’ S 11° 00’ O

71° 30’ S 11° 00’ O

71° 30’ S 15°00’ O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_1

73° 48’ S 108° 00’ O

73° 48’ S 105° 00’ O

75° 00’ S 105° 00’ O

75° 00’ S 108° 00’ O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_2

73° 18’ S 119° 00’ O

73° 18’ S 111° 30’ O

74° 12’ S 111° 30’ O

74° 12’ S 119° 00’ O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_3

72° 12’ S 122° 00’ O

70° 50’ S 115° 00’ O

71° 42’ S 115° 00’ O

73° 12’ S 122° 00’ O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_4

72° 36’ S 140° 00’ O

72° 36’ S 128° 00’ O

74° 42’ S 128° 00’ O

74° 42’ S 140° 00’ O

Elenco delle piccole unità di ricerca (*Small-scale research units* – SSRU)

Regione	SSRU	Linea di confine
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40’ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40’ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30’ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68° 30’ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30’ S.
	G	Da 66° 40’ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50’ E, verso sud fino a 70° 50’ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40’ S.
	H	Da 70° 50 S 170° E verso est fino a 178° 50’ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50’ S.
	I	Da 70° S 178° 50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50’ E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50’ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178° 50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50’ E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178° 50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50’ E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30’ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.

Regione	SSRU	Linea di confine
88.2	A	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 70° 50’ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50’ S.
	D	Da 70° 50’ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50’ S.
	E	Da 70° 50’ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70° 50’ S.
	F	Da 70° 50’ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70° 50’ S.
	G	Da 70° 50’ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50’ S.
	H	Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50’ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
	I	Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.
	J	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	K	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	L	Da 70° 50’ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50’ S.
	M	Da 70° 50’ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50’ S.

Parte B

Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico (*Euphausia superba*)

Informazioni generali

Membro: . . . . . .

Campagna di pesca: . . . . . .

Nome del peschereccio: . . . . . .

Livello di catture previsto (in tonnellate): . . . . . .

Capacità giornaliera di trasformazione del peschereccio (tonnellate di peso vivo): . . . . . .

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	☐
48.2	☐
48.3	☐
48.4	☐
58.4.1	☐
58.4.2	☐

Tecnica di pesca: Selezionare la casella corrispondente

☐ Rete da traino convenzionale

☐ Sistema di pesca continua

☐ Pompaggio per svuotare il sacco

☐ Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) [1]
Congelato intero	
Bollito	
Farina	
Olio	
Altro prodotto (precisare)	

[1] Se il metodo non è elencato nell'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio.

Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete ([1]) (m)						
Area dell'apertura (m^2)						
Dimensione di maglia media della rete ([3]) (mm)	Esterna ([2])	Interna ([2])	Esterna ([2])	Interna ([2])	Esterna ([2])	Interna ([2])
1ª parte della rete						
2ª parte della rete						
3ª parte della rete						
…						
Parte finale della rete (sacco)						

([1]) Prevista in condizioni operative.
([2]) Dimensione della maglia esterna e, se si usa una fodera di rinforzo, della maglia interna.
([3]) Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019).

Schema o schemi delle reti

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (*Working Group on Ecosystem Monitoring and Management* – WG-EMM). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1. la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso dell'acqua);
2. la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);
3. la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);
4. i dettagli dei nastri tensori utilizzati nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti della rete, indicazione «nil» se non sono utilizzati nastri tensori); i nastri tensori evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo . . . . . .

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Fornire i dettagli di ciascun dispositivo di esclusione dei mammiferi marini utilizzato, indicando anche se si tratta di un dispositivo di esclusione delle foche, delle balene o di altri mammiferi marini.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dal peschereccio.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)			
Fabbricante			
Modello			
Frequenze del trasduttore (kHz)			

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata) . . . . . .

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (*Euphausia superba*) e di altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del serbatoio	W*L*H*ρ*1 000	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m
Flussometro (1)	$V*F_{krill}*\rho$	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per cala (1)	Osservazione diretta	litro
		F_{krill} = proporzione di krill antartico nel campione	Per cala (1)	Correzione volume flussometro	—
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
Flussometro (2)	(V*ρ)–M	V = volume della pasta di krill antartico	Per cala (1)	Osservazione diretta	litro
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per cala (1)	Osservazione diretta	kg
		ρ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro
Bilancia di flusso	M*(1–F)	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per cala (2)	Osservazione diretta	kg
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	—
Vassoio	$(M–M_{tray})*N$	M_{tray} = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	kg
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	kg
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	—

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/249/oj

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Conversione in farina	M_{meal}*MCF	M_{meal} = peso della farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	kg
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	—
Volume del sacco	W*H*L*ρ*π/4*1 000	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m
Altro	Precisare				

(1) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
(2) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio
Ogni cala	Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio tra una cala e l'altra, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro ([1])	
Prima della pesca	Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Più di una volta al mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro
Ogni cala ([2])	Ottenere un campione dal flussometro e: — misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati — stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro ([2])	
Prima della pesca	Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
Ogni settimana ([1])	Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ad es. 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
Ogni cala ([2])	Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Bilancia di flusso	
Prima della pesca	Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Ogni cala ([2])	Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e: — misurare il peso di krill antartico e acqua combinati — stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio	
Prima della pesca	Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)
Ogni cala	Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)
	Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Conversione in farina	
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
Ogni cala	Misurare il peso della farina prodotta
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Volume del sacco	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco
Ogni cala	Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

([1]) Un nuovo periodo comincia quando il peschereccio entra in una nuova sottozona o divisione.
([2]) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di pescherecci	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada (*Xiphias gladius*) e alalunga (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di pescherecci	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 ([1])	7 882
Portogallo	15	6 925
Unione	83	26 397

([1]) Questo numero non include i pescherecci registrati a Mayotte; potrà essere aumentato in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3. I pescherecci di cui al punto 1 sono autorizzati anche a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC.

4. I pescherecci di cui al punto 2 sono autorizzati anche a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.

ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

2. Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	4
Unione	4

ALLEGATO X

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Lo sforzo annuale di pesca di fondo dei pescherecci dell'Unione nella zona dell'accordo SIOFA non supera i limiti seguenti:

Francia	237 giorni di pesca
Spagna	2 pescherecci
Altri Stati membri	0

ALLEGATO XI

ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca di fondo nella zona della convenzione NPFC:

Unione	0